

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 1-145

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Mazze' (TO). Approvazione del nuovo PRGC.

Premesso che il Comune di Mazzè (TO) è dotato di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), approvato con D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n.15 del 4/10/1999, e provvedeva a:

- predisporre il progetto preliminare della Variante di approvazione del nuovo P.R.G.C. del Comune di Mazzè (TO) con D.C. (Deliberazione Consiliare) n. 25 del 12/07/2010;
- controdedurre alle osservazioni presentate da Enti e privati, a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare con D.C. n. 37 del 29/07/2011;
- adottare il progetto definitivo della Variante di approvazione del nuovo P.R.G.C. del Comune di Mazzè (TO) con D.C. n. 39 del 29/07/2011;
- integrare il precedente atto deliberativo con D.C. n. 8 del 28/03/2013.

Premesso, inoltre, che:

- la Direzione Regionale Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia con relazione datata 29/08/2014, si è espressa affinché l'Amministrazione Comunale provvedesse a controdedurre alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure fissate dal comma 13 ovvero dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- l'Assessore Regionale all'Urbanistica, con nota prot. n. 23414 del 4/09/2014, ha provveduto a trasmettere il suddetto parere al Comune di Mazzè (TO), specificando i tempi per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali;
- il Comune di Mazzè (TO) ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla Regione e contestualmente adottare in forma definitiva la Variante di approvazione del nuovo P.R.G.C. con D.C. n. 29 del 16/06/2016 integrata con gli atti deliberativi n.6 del 11/04/2017 e n.21 del 28/09/2017;
- Il Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest incaricato dell'esame del nuovo PRG, presa visione della documentazione trasmessa e in esito al confronto con l'Amministrazione comunale e con i settori regionali competenti, ha ravvisato la necessità di disporre di ulteriori specificazioni in merito alle scelte operate in fase di controdeduzione;
- Il Comune di Mazze' in conseguenza, ha adottato gli elaborati integrativi con D.C.C. n. 4 in data 7.02.2019.

Dato atto che, con parere prot. n.18656/A1606A del 17.7.2019 ("allegato E"), il Settore competente della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ha espresso parere favorevole all'approvazione della Variante di approvazione del nuovo P.R.G.C. del Comune di Mazzè (TO) di, subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nel documento denominato "allegato A" e datato 17/07/2019, finalizzate alla puntualizzazione e all'adeguamento, a norma di legge, della Variante di approvazione del nuovo P.R.G.C. del Comune di Mazzè (TO) e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Richiamato che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 e n. 21-892 del 12/01/2015, le valutazioni relative agli aspetti ambientali strategici e di compatibilità ambientale (V.A.S.) sono contenute nei documenti denominati:

- nell' "allegato B": parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. allegato alla Determina Dirigenziale n. 463 del 20/08/2014;
- nell' "allegato C": Piano di Monitoraggio adottato con D.C. n. 29 del 16/06/2016;
- nell' "allegato D": Dichiarazione di Sintesi firmata il 24/07/2019.

Richiamato, inoltre, che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della Variante di approvazione del nuovo P.R.G.C. del Comune di Mazzè (TO), devono essere adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Preso atto, come da documentazione agli atti della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio:

- delle Certificazioni datate 22/03/2012 e 26/06/2017, firmate dal Responsabile del Procedimento del Comune di Mazzè (TO), circa l'*iter* di adozione della Variante di approvazione del nuovo P.R.G.C. del Comune di Mazzè (TO), a norma della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18/07/1989;
- del parere del Settore Tecnico Regionale- Area metropolitana di Torino Nota Prot. 22131/A18000 in data 14/05/2019;
- della documentazione relativa alla Variante di approvazione del nuovo P.R.G.C. del Comune di Mazzè (TO) che si compone degli atti e degli elaborati specificati al punto 3 del deliberato.

Dato atto che il procedimento di approvazione delle previsioni urbanistiche in questione è stato inviato alla Regione per l'approvazione entro la data dell'entrata in vigore della L.R. n. 26/2015 e che, pertanto, la conclusione dell'*iter* di approvazione può ancora avvenire nel rispetto delle procedure disciplinate dall'art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i. (nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2013), secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della stessa L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972.

Vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 26 del 22/12/2015.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1) di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell'"allegato A" datato 17/07/2019:

- gli esiti del procedimento di V.A.S., di cui alla premessa, contenuti nell'"allegato B" parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. allegato alla Determina Dirigenziale n. 463 del 20/08/2014, nell'"allegato C": Piano di Monitoraggio adottato con D.C. n. 29 del

16/06/2016 e nell' "allegato D": Dichiarazione di Sintesi firmata il 24/07/2019;

- le valutazioni conclusive di cui all' "allegato E" datato 17/07/2019;
- la Variante di approvazione del nuovo P.R.G.C. del Comune di Mazzè (TO), ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i.;

2) di dare atto che, come da suddetto "allegato E", con la presente approvazione il P.R.G.C. di Mazzè (TO), introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente articolo, si ritiene adeguato ai disposti del P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001, nonché adeguato ai disposti commerciali della L.R. 28/99;

3) che la documentazione relativa alla Variante di approvazione del nuovo P.R.G.C. del Comune di Mazzè (TO) si compone di:

- deliberazione consiliare n.4 del 7/02/2019 con allegati:

Elab. Relazione illustrativa alle osservazioni regionali;

Elab. Norme tecniche di attuazione;

Elab. Schede di area e di fabbricati;

Elab. Sintesi dell'uso del suolo;

Tav. n. 1 Planimetria generale, scala 1:10.000;

Tav. n. 2 Barengo, scala 1:2.000;

Tav. n. 3 Mazzè capoluogo, scala 1:2.000;

Tav. n. 4 Tonengo - Casale, scala 1:2.000;

Tav. n. 5 Polo turistico, scala 1:2.000;

Tav. n. 6 Centro storico e vincoli di intervento, scala 1:1.000;

Tav. G.4 .1 Vincoli, scala 1:5.000;

Tav. G.4 .2 Vincoli, scala 1:5.000;

Elab. G.7 Schede geologico-tecniche sulle aree di nuova urbanizzazione;

Tav. G.2 Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore, scala 1:10.000;

- deliberazioni consiliari n. 29 del 16/06/2016, n.6 del 11/04/2017 e n.21 del 28/09/2017 con allegati:

Elab. Controdeduzioni alle osservazioni (D.C.C. n. 6 del 11.04.2017)

Tav. G.1 Infrastrutture – rete fognaria, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

Tav. G.2 Infrastrutture – rete idrica, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

Tav. G.3 Uso del suolo, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

Tav. G.6 Usi civici, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

Elab. Rapporto ambientale (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

Elab. Rapporto ambientale – sintesi non tecnica (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

Elab. Relazione descrittiva dell'interazione tra il processo di valutazione ambientale e la formazione del piano (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

Elab. Piano di monitoraggio (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

Elab. Valutazione di incidenza sui S.I.C. "Lago di Candia" e "Mulino Vecchio" (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

Elab. Verifica di congruità della variante strutturale al PRGI rispetto al piano di classificazione acustica del territorio comunale (D.C.C. n. 21 del 28/09/2017)

Tav. Rete ecologica, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

Elab. Controdeduzioni alle osservazioni regionali (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

Elab. G7 Misure inclinometriche in località rocca di Mazze' Scala 1:10000; (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

Elab. Verifica di compatibilità idraulica - Relazione (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

All.I.2a Carta delle opere idrauliche censite, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

All.I.2b Allegati alla carta delle opere idrauliche censite (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

Tav. G.6 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico del territorio, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

deliberazioni consiliari n. 39 del 29/07/2011 con allegati:

Elab.Reiterazione dei vincoli

Elab.Rilevazione consistenza edilizia in atto

Elab. G Relazione geologica

Elab.All.I.1 Relazione idrologica e idraulica

Tav. G.5 Sintesi, scala 1:25.000

Tav. G.1 Carta geologico-strutturale, scala 1:10.000

Tav. G.3 Carta idrogeologica, scala 1:10.000

Tav. G.4 Carta litotecnica, scala 1:10.000

Tav. G.5 Carta dell'acclività, scala 1:10.000

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito regionale "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 18 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dall'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

Allegato

Allegato A



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione: 11.60.10/PRG_VAR/B70625

Allegato “A” alla Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ in data _____ relativa all’approvazione del nuovo piano regolatore generale del comune di MAZZE’.

Modificazioni introdotte “ex officio” ai sensi dell’11° comma dell’art. 15 della l.r. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 89 della l.r. n. 3/2013.

ELABORATI URBANISTICI

Norme tecniche di attuazione

Art. 2: si stralciano dal titolo le parole “della Variante generale al P.R.G.I.” e si sostituiscono con le seguenti “del nuovo PRGC”.

Al comma 1 si stralciano i numeri 1, 2, 3, 5 e si introduce il seguente elenco atti:

“Elaborati urbanistici

- Relazione illustrativa alle osservazioni regionali - (D.C.C. n. 4 del 7.02.2019)
 - Norme tecniche di attuazione - (D.C.C. n. 4 del 7.02.2019)
 - Schede di area e di fabbricati - (D.C.C. n. 4 del 7.02.2019)
 - Sintesi dell’uso del suolo - (D.C.C. n. 4 del 7.02.2019)
 - Controdeduzioni alle osservazioni (D.C.C. n. 6 del 11.04.2017)
 - Reiterazione dei vincoli - (D.C.C. n. 21 del 28.09.2017)
 - Rilevazione consistenza edilizia in atto - (D.C.C. n. 21 del 28.09.2017)
- Tav. n. 1 Planimetria generale, scala 1:10.000 - (D.C.C. n. 4 del 7.02.2019)
- Tav. n. 2 Barengo, scala 1:2.000 - (D.C.C. n. 4 del 7.02.2019)
- Tav. n. 3 Mazzè capoluogo, scala 1:2.000 - (D.C.C. n. 4 del 7.02.2019)
- Tav. n. 4 Tonengo - Casale, scala 1:2.000 - (D.C.C. n. 4 del 7.02.2019)
- Tav. n. 5 Polo turistico, scala 1:2.000 - (D.C.C. n. 4 del 7.02.2019)
- Tav. n. 6 Centro storico e vincoli di intervento, scala 1:1.000 - (D.C.C. n. 4 del 7.02.2019)
- Tav. G.1 Infrastrutture – rete fognaria, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
- Tav. G.2 Infrastrutture – rete idrica, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
- Tav. G.3 Uso del suolo, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
- Tav. G.4.1 Vincoli, scala 1:5.000 - (D.C.C. n. 4 del 7.02.2019)
- Tav. G.4.2 Vincoli, scala 1:5.000 - (D.C.C. n. 4 del 7.02.2019)
- Tav. G.5 Sintesi, scala 1:25.000 - (D.C.C. n. 21 del 28.09.2017)



Tav. G.6 Usi civici, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

Valutazione ambientale strategica

- Rapporto ambientale (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
- Rapporto ambientale – sintesi non tecnica (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
- Relazione descrittiva dell’interazione tra il processo di valutazione ambientale e la formazione del piano (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
- Piano di monitoraggio (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
- Valutazione di incidenza sui S.I.C. “Lago di Candia” e “Mulino Vecchio” (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
- Verifica di congruità della variante strutturale al PRGI rispetto al piano di classificazione acustica del territorio comunale (D.C.C. n. 21 del 28.09.2017)

Tav. Rete ecologica, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

Elaborati geologici

- Relazione geologica - (D.C.C. n. 21 del 28.09.2017)
- Controdeduzioni alle osservazioni regionali (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
- Misure inclinometriche in località rocca di Mazze’ (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
- Verifica di compatibilità idraulica - Relazione (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
- G.7 Schede geologico-tecniche sulle aree di nuova urbanizzazione - (D.C.C. n. 4 del 7.02.2019)

Tav. G.1 Carta geologico-strutturale, scala 1:10.000 - (D.C.C. n. 21 del 28.09.2017)

Tav. G.2 Carta geomorfologia, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore, scala 1:10.000 - (D.C.C. n. 4 del 7.02.2019)

Tav. G.3 Carta idrogeologica, scala 1:10.000 - (D.C.C. n. 21 del 28.09.2017)

Tav. G.4 Carta litotecnica, scala 1:10.000 - (D.C.C. n. 21 del 28.09.2017)

Tav. G.5 Carta dell’acclività, scala 1:10.000 - (D.C.C. n. 21 del 28.09.2017)

Tav. G.6 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico del territorio, scala 1:10.000 - (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

All.I.1 Relazione idrologica e idraulica - (D.C.C. n. 21 del 28.09.2017)

All.I.2a Carta delle opere idrauliche censite, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

All.I.2b Allegati alla carta delle opere idrauliche censite (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)”.

Art. 15.3, co. 1, lett. c2: si stralcia l’intera frase e si inseriscono le parole seguenti “commercio al dettaglio (cfr. art. 24 della DCR n. 563-13414/99 e s.m.i.)”.

Art. 27: si inserisce in calce all’articolo il comma seguente “6. Sono fatte salve le dotazioni di standard urbanistici da prevedersi ai sensi di legge”.

Art. 28: si inserisce in calce all’articolo il comma seguente “28.8 Sono fatte salve le dotazioni di standard urbanistici da prevedersi ai sensi di legge”.

Si introduce l’articolo seguente “**Art. 28bis Disegno del verde pubblico e privato**

1. Per quanto attiene al disegno del verde, le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione e di realizzazione delle aree a servizi.
2. Dovranno essere effettuate specifiche analisi agnomiche volte a individuare sia le eventuali specie arboreo-arbustive da mantenere, sia quelle da rimuovere, sia le future piantumazioni volte a rafforzare la vegetazione esistente al fine di mitigare l’inserimento paesaggistico del nuovo

edificato, che dovrà risultare efficacemente schermato dal verde dal punto di vista percettivo e da quello acustico.

3. In merito alle nuove piantumazioni dovrà essere previsto il ricorso esclusivo a specie autoctone e con dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui saranno inserite. Non dovranno essere utilizzate, inoltre, le specie vegetali alloctone invasive inserite nelle Black-List approvate dalla Regione Piemonte con d.g.r. n. 46-5100 del 18.12.2012 e aggiornate con d.g.r. n. 23-2975 del 29.02.2016.”.

Art. 35, co. 2: si eliminano le parole “per esercizi < mq 150,00” e si introducono le seguenti “(cfr. art. 24 della DCR n. 563-13414/99 e s.m.i.)”

Art. 36: dopo il comma 1 si introduce il seguente comma “1 bis. Gli ambiti compresi nel perimetro del centro storico individuato nella tav. n. 6 *Centro storico e vincoli di intervento*, nonché gli edifici distinti nell'elaborato *Schede d'area e di fabbricati* sono riconosciuti ai sensi del numero 1, comma 1, dell'art. 24 l.r. 56/77 e s.m.i.. Le restanti aree (codice rif. 1.2) sono individuate ai sensi del numero 2, comma 1 dell'art. 24 l.r. 56/77 e s.m.i. Gli interventi ammessi su tali beni sono soggetti alla disciplina autorizzativa prevista dagli articoli 40 comma 10, 41 bis comma 6 e 49 comma 7 della l.r.56/77 e s.m.i.”.

co.4: si inserisce la frase seguente “In presenza di discordanze e/o di dubbi interpretativi tra le tipologie di intervento indicate nei diversi elaborati si applica la più cautelativa.”.

Art. 41: in calce all'articolo si introduce il comma seguente “20. Per le aree 1.4.4, PR3 e PR4 nell'ambito degli studi di cui al comma 3 del presente articolo, tenendo conto che il comparto produttivo verrà a configurarsi quale nuova porta urbana da Caluso, dovranno essere individuate idonee misure mitigative con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- la limitazione dell'impatto scenico-percettivo mediante la salvaguardia delle visuali fruibili verso il versante collinare su cui sorge il castello di Mazzé, nonché la ridefinizione di un corretto sistema di relazioni tra il comparto produttivo oggetto di edificazione e il contesto naturale limitrofo mediante adeguate opere a verde;
- la scelta dei caratteri tipologico-compositivi dei nuovi edifici (altezza, forme, materiali e linguaggio architettonico), privilegiando soluzioni che si discostino almeno in parte dai caratteri strutturali e compositivi standardizzati che normalmente connotano gli involucri dei fabbricati produttivi e si collochino nel contesto interessato richiamando la tradizione costruttiva locale, anche rivisitata in chiave contemporanea. Le colorazioni e i materiali di finitura dovranno prediligere tonalità scure e opache riferite al contesto di riferimento (scelte nella gamma dei colori delle terre e della vegetazione, quali grigi, marroni, verdi), tendendo a smaterializzare e ad attenuare la rilevanza percettiva dei volumi previsti dai principali punti di osservazione.

L'attuazione delle suddette aree 1.4.4, PR3 e PR4 dovrà inoltre essere subordinata al rigoroso rispetto del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., dove prescrive l'individuazione di adeguate misure di compensazione ambientale. Tali misure, finalizzate a bilanciare gli impatti irreversibili delle nuove edificazioni previste, dovranno essere definite in sede di strumento urbanistico esecutivo, previa individuazione di idonee aree esterne agli ambiti 1.4.4., PR3 e PR4, optando tra opere di rigenerazione e di miglioramento del sistema ambientale (deimpermeabilizzazione/rinaturalizzazione/ripristino ambientale di aree dismesse o degradate, gestione/miglioramento del patrimonio boschivo, contenimento di specie vegetali esotiche e infestanti, potenziamento della rete ecologica locale, interventi volti al

mantenimento degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario o alla sistemazione geologico-idrogeologica,...) e tra interventi di riqualificazione e di valorizzazione dell'assetto paesaggistico comunale (demolizione/mascheramento di elementi detrattori del paesaggio quali antenne, ripetitori, tralicci dismessi, recupero/riqualificazione dei nuclei di matrice storica e dei loro elementi connotativi e/o di ambiti degradati del tessuto delle periferie, recupero della rete sentieristica, ...).”.

Art. 43.4, co. 1: si elimina il paragrafo “Aree as 3.3”.

Art. 43.8, co. 1: si inserisce la frase seguente in calce al comma “Per quanto attiene alle destinazioni a pista, dovranno essere escluse le piste fruite per attività motoristiche. In generale, a tutte le altre tipologie di piste dovrà essere attribuita una classificazione acustica adeguata all’attività praticata, senza generare accostamenti critici.”.

Art. 43.8, co. 28: si integra l’elenco con il seguente punto “- ai sensi della normativa vigente in materia di classificazione acustica, il campo volo, i suoi spazi pertinenziali e i suoi eventuali futuri ampliamenti dovranno essere collocati in una classe acustica idonea alle emissioni sonore connesse alle attività svolte (VI classe).”.

Art. 43.8, co. 4: si completa la frase con il seguente periodo “nonché delle dotazioni di standard urbanistici da prevedersi ai sensi di legge.”.

Art. 43.8, co. 29: in seguito all’elenco puntato si introduce il paragrafo seguente.

“Zona a capacità edificatoria

Per quanto attiene agli interventi edificatori nell’ambito appositamente individuato negli elaborati cartografici del Piano, dovranno essere previste specifiche misure compensative e mitigative, in coerenza con quanto disposto dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le compensazioni, finalizzate a bilanciare gli impatti irreversibili delle nuove edificazioni previste, dovranno essere definite in sede di strumento urbanistico esecutivo, previa individuazione di idonee aree esterne alla zona a capacità edificatoria, optando tra opere di rigenerazione e di miglioramento del sistema ambientale (deimpermeabilizzazione/rinaturalizzazione/ripristino ambientale di aree dismesse o degradate, gestione/miglioramento del patrimonio boschivo, contenimento di specie vegetali esotiche e infestanti, potenziamento della rete ecologica locale, interventi volti al mantenimento degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario o alla sistemazione geologico-idrogeologica,...) e tra interventi di riqualificazione e di valorizzazione dell’assetto paesaggistico comunale (demolizione/mascheramento di elementi detrattori del paesaggio quali antenne, ripetitori, tralicci dismessi, recupero/riqualificazione dei nuclei di matrice storica e dei loro elementi connotativi e/o di ambiti degradati del tessuto delle periferie, recupero della rete sentieristica, ...).

Le mitigazioni, da attuarsi all’interno della zona a capacità edificatoria, dovranno essere finalizzate a garantire la qualità morfologica e il corretto inserimento nel contesto paesaggistico del nuovo insediamento, con particolare attenzione a:

- limitazione degli eventuali impatti sulla componente scenico-percettiva, salvaguardando le visuali più significative e ridefinendo un corretto sistema di relazioni tra l’area oggetto di edificazione e il contesto naturale limitrofo mediante adeguate opere a verde;
- scelta dei caratteri tipologico-compositivi dei nuovi edifici (altezza, forme, materiali e linguaggio architettonico), privilegiando soluzioni coerenti con la tradizione costruttiva locale, anche se rivisitate in chiave contemporanea;
- impianto urbanistico (disposizione planimetrica dei nuovi edifici e delle aree di pertinenza, tipologia aggregativa, orientamento, allineamenti o arretramenti, rapporto con la viabilità di accesso ai lotti, con la morfologia del luogo e con le aree limitrofe, ...).”.

Art. 44: in calce all'articolo si introducono i seguenti commi.

“9. E' fatta salva l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche per tutte le aree a standard urbanistico definite dall'art. 21 della l.r. 56/77 al comma 1.

10. Per le aree a standard urbanistico di cui all'art. 21 della l.r. 57/77, comma 1, lettere c e d (spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, nonché per parcheggi pubblici) la superficie permeabile minima dovrà essere pari al 70% della superficie complessiva del lotto.

11. Le aree a servizi Vp1, P6, s14.2 e s14.1va dovranno preferibilmente essere destinate ad usi di superficie limitando strutture edilizie stabili; l'eventuale edificazione di nuovi volumi, a salvaguardia del varco libero da edificato, dovrà essere concentrata in adiacenza agli edifici esistenti e non realizzare la saldatura del capoluogo con i nuclei frazionali.”

Art. 44.3, co. 3: si eliminano le parole “mentre la superficie minima a verde permeabile in nessun caso potrà essere inferiore al 40% dell'area del lotto vincolato a verde.”.

Art. 46.1: si stralcia l'intero articolo e si sostituisce con il testo seguente “La fascia di rispetto cimiteriale si estende intorno alle strutture per una profondità di 200 m misurata a partire dal muro di cinta. L'attuazione di eventuali interventi urbanistici o edilizi, ubicati all'interno di tale fascia, è subordinata al rispetto della disciplina di cui all'articolo 27 commi dal 5 al 6 quinquies della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i., nonché a livello nazionale dalle disposizioni di cui all'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934, come modificato dalla legge n. 166/2002.”.

Si sostituisce l'articolo **46.2** con il testo seguente:

“1. Le zone di rispetto o di salvaguardia dei pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano sono soggette alle norme vigenti sulla tutela delle acque, le cui prescrizioni e limitazioni si intendono integralmente richiamate. Si intende altresì recepita cartograficamente l'area di salvaguardia dei tre pozzi potabili presenti sul territorio comunale (denominati, rispettivamente, “P1” – codice univoco TO-P-06371, “P2” – codice univoco TO-P-06372 e “P3” – codice univoco TO-P-06373), definita, ai sensi del Regolamento regionale n. 15/R del 11.12.2006, con la determinazione regionale n. 348 del 14.08.2015, pubblicata sul BUR n. 47 del 26.11.2015.

2. Nell'area di salvaguardia di cui alla determinazione n. 348 del 14.08.2015 si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale n. 15/R del 11.12.2006, recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Art. 46.5, co. 1: si sostituisce il comma con il testo seguente “Per gli elettrodotti valgono le normative specifiche, comprensive anche delle indicazioni relative al calcolo delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (d.p.c.m. 08.07.2003, legge 22.02.2001 n. 36, d.m. 29.05.2008) e regionali (l.r. 03.08.2004 n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), e loro modifiche e integrazioni. Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto (d.m. 29.05.2008), ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.”

Art. 46.5, co. 2: si eliminano le parole “D.Min. Interno 24.11.1984.” e si inseriscono le seguenti “Decreto Interministeriale 16.04.2008, inerente le opere ed i sistemi di distribuzione, e dal Decreto

del Ministero dello Sviluppo economico del 17.04.2008, relativo alle opere ed agli impianti di trasporto, e loro eventuali future modifiche.

Art. 46.5, co. 3: si introduce la frase “Le fasce di rispetto e le connesse limitazioni decadono anche nel caso di tratti di tubazioni inertizzate, fatta salva l’autorizzazione al permanere in sito delle stesse.”.

Art. 46.6: si sostituisce l’articolo con il testo seguente “Per l’installazione degli impianti radioelettrici dovrà essere verificato il rispetto del Regolamento Comunale, redatto ai sensi della L.R. 19/2004 e delle sue delibere attuative.”.

Si inseriscono i nuovi articoli: 46.8, 49bis e 49ter.

“Art. 46.8 Aree di ricarica delle falde profonde

Per quanto attiene alle aree di ricarica delle falde profonde si richiamano i disposti della d.g.r. n. 12-6441 del 02.02.2018 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell’articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con d.c.r. n. 117-10731 del 13 marzo 2017”, pubblicata sul BUR n. 6 del 08.02.2018, e di eventuali successive modifiche e integrazioni.”.

“49bis - Disposizioni relative ai beni paesaggistici presenti sul territorio comunale

Sul territorio comunale sono presenti i seguenti beni paesaggistici ex articoli 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”:

- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il lago di Candia sita in territorio dei comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè, D.M. 06/05/1968 – Rif. Reg. A097;*
- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di Mazzè, - D.M. 03/02/1969 – Rif. Reg. A110;*
- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Morena di Mazzè e dell’invaso artificiale della diga sul fiume Dora sita nei comuni di Mazzè e Villareggia, D.M. 01/08/1985 – Rif. Reg. B075;*

Le delimitazioni di tali aree sono individuate nelle schede A097, A110 e B075 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, del PPR approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017; tali schede costituiscono parte integrante delle norme di attuazione del presente piano regolatore.

Sul territorio comunale sono inoltre presenti i seguenti beni paesaggistici ex articolo 142, comma 1, del D.lgs. 42/2004:

- lett. b) fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia del lago di Candia da individuarsi in base ai criteri di cui all’Allegato C alle NdA del PPR;
- lett. c) torrente Dora Baltea e fosso dell’Oriale con relativa fascia di 150 m dalla sponda da individuarsi in base ai criteri di cui all’Allegato C alle NdA del PPR;
- lett. f) parco naturale del lago di Candia, riserva naturale del Mulino vecchio e area contigua della fascia fluviale del Po, da individuarsi ai sensi della lr. 19/2009;
- lett. g) territori coperti da foreste e da boschi da individuarsi sulla base della loro effettiva consistenza applicando la definizione contenuta nella normativa statale e regionale vigente ;
- lett. h) zone gravate da uso civico individuate nella Tavola G6 “Usi civici”.

Sono da considerarsi tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lett. b. del D.lgs. 42/2004 anche i territori della profondità di 300 m contermini alla cava allagata in regione San Pietro, qualora non risultino più attive garanzie fideiussorie o assicurative finalizzate all’attuazione delle opere di

recupero ambientale, nonché i territori contermini ad altre eventuali cave allagate completamente esaurite e dismesse, con perimetro superiore ai 500 metri, quando sia definitivamente conclusa l'attività di coltivazione e non siano più attive garanzie fideiussorie o assicurative finalizzate all'attuazione delle opere di recupero ambientale.

Sulle aree di cui al presente articolo le trasformazioni eventualmente ammesse sono subordinate, ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs 42/2004, ad autorizzazione della Regione, o del Comune delegato se dotato di Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 148 del D. lgs. 42/2004, nei casi di cui all'articolo 3 della l.r. 32/2008, previo parere obbligatorio vincolante della Soprintendenza; non sono soggette ad autorizzazione le opere di cui all'articolo 149 "Interventi non soggetti ad autorizzazione" del D.lgs. 42/2004 e di cui al D.P.R. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", Allegato A.

Nel caso di liquidazione di un terreno gravato da uso civico, permane in ogni caso il vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del D.lgs. 42/2004, come previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge n. 168 del 20 novembre 2017.

Costituiscono disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti sulle disposizioni eventualmente in contrasto contenute nel presente PRG le prescrizioni specifiche contenute nelle schede A097, A110 e B075 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - Prima parte del PPR e le prescrizioni contenute nel comma 11 dell'articolo 14 (Sistema idrografico), nei commi 9 e 10 dell'articolo 15 (Laghi e territori contermini) nei commi 11, 12 e 13 dell'articolo 16 (Territori coperti da foreste e da boschi), nonché nei commi 7 e 8 dell'articolo 18 (Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità) delle norme di attuazione del PPR. “.

“Art. 49 ter Beni culturali sul territorio comunale

Sono riconosciuti beni culturali le cose immobili e mobili di cui agli artt. 10, 11 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004, Parte II), a chiunque appartenenti, sottoposti a tutela attraverso provvedimento espresso e gli immobili aventi più di settanta anni, di autore non vivente, appartenenti a soggetto pubblico o ente ecclesiastico nonché persone giuridiche private senza fine di lucro - ancorché non puntualmente individuati dagli elaborati del piano - fino a quando non sia intervenuta la procedura di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice. Fuori dai casi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 del Codice, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, ancorché di manutenzione ordinaria, sui beni tutelati con espresso provvedimento o ai sensi della legge sopra richiamati, è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente ai sensi del comma 4 e 5 dell'art. 21 del Codice.”.

Art. 63, co. 4: si stralcia il primo capoverso e inserisce il testo seguente “Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita anche una o più attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche eventualmente con accessi separati e con destinazione d'uso specifica, altre attività (residenze, uffici, impianti e attrezzature per il tempo libero, artigianato al servizio delle persone e delle imprese, e simili), la loro superficie utile lorda genera lo standard specifico stabilito dall'articolo 21 della l.r. 56/1977 da reperire e da considerare separatamente dal fabbisogno e dallo standard calcolato per le superfici commerciali ed assimilate di cui al comma 2. La realizzazione in una zona di insediamento commerciale di una multisala cinematografica determina un fabbisogno aggiuntivo a quello derivante dall'applicazione del comma 3, secondo le previsioni della specifica normativa di settore.”; si sostituisce il quarto capoverso con il testo

seguito “Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture, comprese tra queste ultime i centri commerciali di cui all’articolo 6, la cui dimensione sia conforme alle tabelle dell’articolo 17, ubicati negli addensamenti storici rilevanti (A.1.), e negli addensamenti commerciali urbani minori (o deboli) (A.4.), non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti a parcheggio previsto dal comma 3.”.

Titolo VII: tutti i riferimenti al D.M. 11/03/1988 e al D.M. 14/01/2008 sono sostituiti con il seguente “Norme tecniche per le costruzioni, approvato con D.M. 17/01/2018 (pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20/02/2018)”.

Art. 67, co 3: si stralciano le parole “DGR 15 luglio 2002 n. 45-6656 Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico” e si inseriscono le seguenti “DGR n. 64-7417 del 7/04/2014 Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”.

Art. 68: si inseriscono in calce all’articolo i seguenti commi.

“9. E’ prevista una fascia di rispetto in edificabile di almeno 10 m dall’orlo del terrazzo principale rappresentato negli elaborati G.1 *Carta geologica – strutturale* e G.2 *Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore*.

10. A tutti i canali presenti sul territorio, eventualmente non rappresentati negli elaborati geologici e/o idraulici esaminati, ovvero, parzialmente individuati, siano essi naturali o artificiali, ivi compresi i cosiddetti “Principali fossati adacquatori di località Barengo”, ove gli stessi risultassero caratterizzati da funzionalità idraulica anche se occasionalmente in concomitanza di eventi meteorici, o comunque riconducibili ad elementi idrologici di displuvio preferenziale caratterizzati da drenaggio significativo delle acque di corrivazione, eventualmente riconosciuti come tali anche a seguito di più accurati rilievi morfo-topografici della zona e/o risultanti da successive attività antropiche ed urbanizzazioni locali, s’intende associata una fascia di rispetto di almeno 10m per sponda, da porre in classe IIIa, ovvero IIIb3 se edificati, di idoneità all’utilizzazione urbanistica, al fine di tutelarne la funzionalità idraulica a cui assolvono; per i tratti intubati, ovvero, caratterizzati da coperture, gli eventuali edificati soprastanti le stesse dovranno essere posti in classe IIIb4.

11. Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico gli interventi che comportano modificazione o trasformazione d’uso del suolo sono soggetti al rispetto della normativa vigente (L.r. 45 del 9/08/1989 e s.m.i. e Circolare n. 3/AMB del 10/09/2018).”.

12. In caso di contrasto tra le norme definite nella Relazione geologica (cap. 13 – Carta di sintesi dell’ pericolosità geomorfologica e dell’ idoneità all’ utilizzazione urbanistica – e 14 – Prescrizioni di ordine generale per le norme tecniche di attuazione del PRGC dell’elaborato G6) e le norme di carattere geologico definite al titolo VII – Normativa paesistica – ambientale e per la pericolosità geomorfologica delle Nda, le presenti norme si intendono prevalenti.”

Art. 71, co. 2: si elimina l’intero comma e si inserisce il testo seguente “Qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo riguardante le aree poste in classe II di idoneità all’ utilizzazione urbanistica situate in prossimità dei settori periferiali dei corsi d’acqua appartenenti alla rete idrografica minore, ivi compreso tutti i rii ed i principali canali non classificati e/o aventi sedime non demaniale, ancorchè intubati, nonché caratterizzate da processo areale EmA in atto, dovrà essere supportato, a livello di singolo permesso di costruire, oltre che da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto previsto dal D.M. 17.01.2018, anche da uno specifico studio idraulico del/i corso/i d’acqua eventualmente interessato/i, ove l’ambito da esaminare non risultasse espressamente riconducibile alle verifiche delle tratte d’alveo e delle sezioni di deflusso eventualmente contenute negli elaborati geologici esaminati; in ogni caso, quand’anche si

prendessero a riferimento le analisi sui corsi d'acqua eseguite nell'ambito degli studi di compatibilità idraulica per l'adeguamento del PRG al PAI, le verifiche sulle condizioni di dissesto locale dovranno essere aggiornate ed implementate nei casi in cui siano nel frattempo intervenute modifiche delle condizioni al contorno ipotizzate come dati di input nelle simulazioni idrauliche disponibili, e/o sia cambiato l'assetto idraulico del corso d'acqua, per sopraggiunti fenomeni di erosione/sovralluvionamento/ostruzione delle sezioni d'alveo da parte della vegetazione infestante/ecc., rispetto alla morfometria della tratta d'alveo considerata all'atto delle analisi pregresse, e/o siano successivamente giudicati/risultati insufficienti/inadeguati gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua realizzati e/o previsti. Ove si procedesse alla redazione di nuovi studi, ovvero, all'aggiornamento/integrazione di quelli esistenti nei casi su esposti, le analisi dovranno essere effettuate secondo metodologia approfondita in condizioni di moto uniforme, vario o permanente a seconda dei casi, verificando, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle sezioni di deflusso utilizzando parametri di scabrezza reali, tenuto conto, altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta.”.

Art. 71, co. 3: si elimina l'intero comma e si inserisce il testo seguente “Ai fini delle possibilità edificatorie delle aree suddette, a seguito degli approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo la metodologia e le indicazioni di cui al punto precedente, tenuto conto, altresì, della presenza, soprattutto in prossimità delle aree urbanizzate, di eventuali criticità per le quali necessitano interventi di difesa e/o di adeguamento degli attraversamenti e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre preventivamente prevedere, in ogni caso, l'esecuzione di opportuni ed adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore insistente nel contorno delle aree medesime, provvedendo, altresì, alla realizzazione, ove necessario, di appropriate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta officiosità idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i afferente/i.”.

Art. 71, co. 4: si sostituiscono le parole “Per gli edifici posti in prossimità dei canali irrigui, al margine della fascia in Classe IIIA o IIIB, i piani interrati” con le seguenti “Per gli edifici posti e/o previsti in prossimità dei canali irrigui, nel rispetto della norma precedente, gli eventuali piani interrati”.

Art. 71: si introduce in calce all'articolo il comma “6. Nel settore ubicato a nord della S.P. n. 593 e ad est dell'orlo di terrazzo secondario, interessato da deflusso preferenziale delle acque piovane (Valle della Motta), è fatto divieto di realizzazione di piani interrati.”.

Art. 71.1, co. 2: dopo le parole “è fatto divieto di realizzare piani interrati” si stralcia il testo fino alle parole “presenza continua e prolungata di persone nei locali interrati.”.

Art 72, co. 3: sostituire il testo del comma con il seguente “Per la definizione del carico antropico e per tutti gli interventi edilizi ammessi prima e dopo la realizzazione di eventuali opere di minimizzazione del rischio si dovrà fare riferimento a quanto definito dalla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014 (Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica), allegato A, paragrafo 7 (Criteri indicativi per la determinazione dell'aumento del carico antropico) e relativa tabella sinottica”.

Art 72, co. 4: si integra il testo con la frase seguente “L'eliminazione e/o la riduzione della pericolosità attraverso l'esecuzione di interventi di riassetto territoriale che consentano la realizzazione di nuove opere e nuove costruzioni in tutte le aree ricadenti in classe IIIb, potrà avvenire solo a seguito di collaudo e di relativa emissione di apposita certificazione attestante che

gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio, ai fini della fruibilità urbanistica, delle aree interessate da eventuali previsioni di piano, in accordo e nel pieno rispetto dei contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 della Circolare P.G.R. 7/LAP/96. e relativa N.T.E./99".

Art. 72.1, co. 3, lett. a: si elimina il numero "9".

Art. 72.1, co. 3, lett. b: si elimina il testo e si introduce il seguente "Per gli edifici sparsi in ambito collinare, marginale al contesto urbano, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree in dissesto attivo o incipiente, è ammessa la manutenzione ordinaria, straordinaria e la demolizione. Ulteriori possibilità edificatorie, senza aumento del carico antropico, potranno essere consentite a seguito di uno studio di compatibilità geomorfologica, comprensivo di indagini geologiche e geotecniche, mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici per la loro mitigazione".

Art. 72.1, co. 3, lett. c: dopo le parole "adeguamenti igienico – funzionale" si introducono le seguenti "che richiedono ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq senza comportare incremento in pianta della sagoma edilizia esistente".

Art. 72.1, co. 3, lett. e: dopo le parole "in assenza di alternative praticabili" si inseriscono le seguenti "e ad esclusione di ambiti in dissesto".

Art. 72.1, co. 3, lett. g: al termine della prima frase si inserisce il testo seguente "DGR n. 18 – 2555 del 9/12/2015 (Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014).".

Art. 72.2, co. 1: si eliminano le parole "Porzione di territorio su via Possoglio sotteso al canale di Mazzè" e il testo seguente "Per gli edifici sparsi ricadenti in classe IIIA1 (...) esigenze delle attività e degli usi in atto".

Art. 72.2, co. 2: al termine della prima frase si inseriscono le seguenti parole "ad esclusione di ambiti in dissesto".

Art. 72.2, co. 4: dopo la prima frase si inserisce il testo seguente "DGR n. 18-2555 del 9/12/2015 (Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014).

Art. 72.2: in calce all'articolo si inserisce il comma "6. Per il settore compreso nella fascia fluviale B valgono le norme definite dagli artt. 30 e 39 delle Norme di attuazione del PAI e, solo se più restrittive, le norme della classe di sintesi definita dal PRG".

Art. 72.3, co. 1: si stralciano le parole "l'area edificata della Barcaccia in adiacenza al lago di Candia".

Art. 72.3, co. 2: dopo le parole "le prescrizioni di cui alla classe II" si introducono le seguenti "in coerenza con quanto definito dalla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014 ("Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica" - Allegato A, paragrafo 7 "Criteri indicativi per la determinazione dell'aumento del carico antropico") e relativa tabella riassuntiva allegata. A seguito della realizzazione degli interventi previsti dal cronoprogramma la classe IIIb2 non deve intendersi riclassificata in una classe II".

Art. 72.3, co. 3, lett. b: si conclude il testo con l'inserimento della frase seguente "Non è ammessa la realizzazione di locali seminterrati e interrati".

Art. 72.3, co. 3, lett. c: si elimina l'intero punto.

Art. 72.4, co. 1: si inseriscono le fasi seguenti “c. area turistica - ricettiva di località Barcaccia lungo la sponda del lago di Candia.

L'utilizzo urbanistico dell'area è condizionato alla realizzazione degli interventi consistenti in un presidio idraulico a monte della SP atto ad intercettare e regimare le acque piovane drenanti dai rilievi collinari (cfr. art. 72.3, co. 4).”.

Art. 72.4, co. 2: si elimina il testo.

Art. 72.4, co. 3: in calce al comma si inserisce il testo seguente “Prima della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale sono ammessi gli interventi di restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso; gli adeguamenti igienico – funzionali sono consentiti fino ad un massimo di 25 mq, in coerenza con quanto definito dalla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”, allegato A, paragrafo 7 - Criteri indicativi per la determinazione dell'aumento del carico antropico.”.

Art. 72.4, co. 4: dopo le parole “nella fascia B” si eliminano le lettere “e C”.

Art. 72.4, co. 5: sostituire il comma con il testo seguente: “Per le aree edificate soprastanti i tratti intubati è ammesso esclusivamente quanto previsto per la classe IIIb4, secondo le indicazioni della DGR n – 64 – 7417 del 7/4/2014, Allegato A, parte II, par. 7, e relativa tabella sinottica. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili il riferimento normativo vigente è la DGR n. 18 – 2555 del 9/12/2015 (Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 “Disposizioni regionali in materia di semplificazione” e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014).”.

Art. 72.5, co. 4: dopo le parole “ampliamenti per adeguamenti igienico – sanitario” si introduce il testo seguente “Sono ammessi adeguamenti igienico – funzionali fino ad un massimo di 25 mq, senza comportare incremento in pianta della sagoma edilizia esistente e solo a seguito della realizzazione delle opere di riassetto territoriale previste dal cronoprogramma, in accordo con le indicazioni della DGR n. 64-7417 del 7/4/2014, Allegato A, parte II, par. 7”.

Art. 72.5: in calce all'articolo si introduce il comma “6. Per gli ambiti compresi nelle fasce A e B del Fiume Dora Baltea valgono le norme definite dagli artt. 29, 30 e 39 delle NTA del PAI se più restrittive delle norme dello strumento urbanistico”.

Art. 77, co. 3: si sostituisce il comma con il testo seguente “Dovranno essere previsti accorgimenti finalizzati alla minimizzazione dei consumi di energia e l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili che ricorrano a fonti energetiche rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico, ...) secondo quanto statuito dalla normativa vigente in materia.

I sistemi solari termici e fotovoltaici dovranno essere dimensionati secondo i requisiti individuati dal d.lgs. 28/2011 e s.m.i. e fare riferimento alle seguenti indicazioni:

- gli impianti dovranno essere complanari alla copertura ovvero all'organismo edilizio;
- gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere preferibilmente posizionati all'interno degli edifici.

Per l'illuminazione delle aree private e pubbliche e dei percorsi di accesso ai nuovi edifici dovrà essere previsto preferibilmente l'utilizzo:

- di lampade ad alta efficienza;
- di proiettori che limitino la dispersione di flusso luminoso verso la volta celeste;

- di sistemi di gestione e controllo degli orari di accensione e di regolazione del flusso luminoso."

Art. 82: si sostituisce la denominazione dell'articolo con la seguente "Aree comprese nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione IT1110050 – Mulino Vecchio (fascia fluviale del Po) e IT1110036 – Candia) e al di fuori di aree protette regionali e provinciali"

Art. 82, co. 1: si sostituisce integralmente il comma con il testo seguente "1. In coerenza con i disposti dell'art. 5 del d.p.r. n. 357 del 08.09.97, in attuazione della direttiva europea 92/43 CEE "Habitat", e con la normativa regionale in materia conservazione della biodiversità, l.r. 19/09 e d.g.r. n. 54-7409 del 07.04.14, art. 40 e ss.mm.ii, tutti i progetti che non siano sottoposti dalla legge a VIA riferibili alle categorie progettuali di cui agli allegati A e B della legge regionale n. 40 del 14.12.1998 e ss.mm.ii., sono soggetti al procedimento di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 10/09. Tale procedimento è previo rispetto a qualsiasi procedimento autorizzativo o concessorio inerente la realizzazione dei progetti.

Inoltre ogni intervento o strumento di pianificazione deve essere conforme ai disposti delle Misure di conservazione sito-specifiche approvate dalla Giunta regionale, rispettivamente con d.g.r. n. 9-3572 del 04.07.16 per la ZSC IT1110050 – Mulino Vecchio (fascia fluviale del Po) e con d.g.r. n. 6-4745 del 09.03.17 per la ZSC IT1110036 – Candia.

Art. 82, co. 2: si sostituiscono le parole "Nelle aree ricomprese (...) dalla Regione" con le seguenti "Nelle aree incluse all'interno delle ZSC IT1110050 e IT1110036".

Art. 83: in calce all'articolo si inserisce il nuovo comma "2. In caso di ampliamenti inerenti le tipologie di edifici di cui al comma 1 ricadenti impropriamente in area agricola, si rende necessario prevedere o, qualora già esistenti, implementare la piantumazione di fasce di vegetazione arboreo-arbustiva autoctona lungo i margini dei lotti al fine di mitigare l'inserimento paesaggistico dei nuovi volumi nel contesto agricolo.

Gli eventuali ampliamenti dovranno presentare caratteri tipologico-compositivi coerenti con la tradizione costruttiva locale, anche rivisitati in chiave contemporanea e prediligere colorazioni e materiali di finitura con tonalità scure e opache riferite al contesto di riferimento (scelte nella gamma dei colori delle terre e della vegetazione, quali grigi, marroni, verdi), tendendo a smaterializzare e ad attenuare la rilevanza percettiva dei volumi previsti dai principali punti di osservazione."

Schede d'area e dei fabbricati

Si inseriscono le schede seguenti adottate con D.C.C. n. 29 del 16.06.2016:

- Scheda Residenziale 1.1 - Complessi pregio stor. art. ed ambientale
- Scheda Residenziale 1.2 - Aree inter. ambientale documentario e tipologico
- Scheda Residenziale 2.1 - Lotti interclusi a tipologia vincolata
- Scheda Residenziale 2.2 - Aree a capacità insed. esaurita
- Scheda Residenziale 3 - Aree di completamento
- Scheda Residenziale 4 - Nuovo impianto
- Scheda Produttiva 5.1 - Impianti esistenti e confermati
- Tabella Produttiva 5.1 - Mazzè
- Tabella Produttiva 5.1 - Tonengo-Casale
- Scheda Produttiva 5.2 - Aree di completamento e riordino
- Tabella Produttiva 5.2 - Mazzè

Scheda Produttiva 6 - Nuovo impianto
Tabella Produttiva 6 - Mazzè
Tabella Produttiva 6 - Tonengo-Casale
Tabella Servizi infrastrutture - Mazzè
Tabella Servizi infrastrutture - Tonengo-Casale
Tabella Servizi infrastrutture – Barengo

Residenziale 2.1, località Barengo: si elimina la riga relativa all'area normativa r2.12.

Residenziale 2.1, località Tonengo-Casale: si intendono soppresse le righe relative alle aree normative r1.16, r2.7, r14.7 e r14.8.

Residenziale 4, località Mazze': accanto ai codici R39, R21.10 bis, R21.10 ter, R21.16, R21.19 inserire il carattere "*" ed introdurre in calce alla scheda la frase seguente "*Gli interventi edificatori dovranno essere attuati in fasi progressive, senza determinare l'apertura di nuovi fronti isolati, ma realizzando il costruito in adiacenza al tessuto esistente.".

Produttiva 5.1, località Mazze': si intende soppressa la riga relativa all'area normativa 20.15.

Produttiva 5.1, località Tonengo-Casale: si intende soppressa la riga relativa all'area normativa 14.3.

Turistica, località Casale: accanto al codice T2 si inseriscono i caratteri "(*)"; inoltre, in calce alla tabella si introduce la precisazione seguente "La capacità edificatoria è misurata al lordo delle strutture esistenti nelle superfici territoriali di riferimento (T2, T4) alla data di approvazione del nuovo piano regolatore".

La capacità insediativa del piano definita nelle singole schede dovrà essere allineata alle modifiche apportate d'ufficio con l'approvazione del nuovo PRG.

Elaborati cartografici

In tutti gli elaborati del piano:

- le aree urbanistiche a 20.15 e a 14.3 sono ricondotte alla destinazione d'uso agricola;
- si ridefinisce la perimetrazione della fascia di rispetto della struttura cimiteriale del nucleo di Casale estendendone la profondità alla misura di 200 m lungo l'intero perimetro, misurati a partire dal muro di cinta;
- le aree normative r1.16, r2.7, r14.7 e r14.8 assumono la classificazione definita dal piano regolatore vigente.

Tavole n.1 e n.3: il perimetro della localizzazione commerciale L1/1 è modificato in coerenza alla perimetrazione approvata con le deliberazioni di C.C. n. 60 del 28/11/2007 e D.C.C. n. 19 del 11/03/2008.

Tavole G.4.1 e G.4.2, legenda, sezione Classi di pericolosità geomorfologica: si introduce il testo seguente "In caso di discordanza tra i contenuti della presente tavola e le classificazioni individuate

nell'elaborato G.6 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico (scala 1:10.000) - si considerano prevalenti le indicazioni di quest'ultima".

Si intende recepita la perimetrazione delle aree di ricarica delle falde profonde, così come rappresentata nell'estratto cartografico allegato.

ELABORATI VAS

Piano di Monitoraggio

Al paragrafo "Integrazione del piano di monitoraggio", pag. 7, si inserisce al primo punto dell'elenco il testo seguente:

- dopo le parole "(...) sia di vulnerabilità visiva;" la precisazione "i punti di monitoraggio selezionati dovranno risultare idonei a consentire una visione alla media distanza degli interventi oggetto di previsione;"
- dopo le parole "(...) l'effettiva riconoscibilità dei luoghi;" l'indicazione "la valutazione della variazione della percezione del paesaggio locale dai punti di osservazione e ripresa fotografica dovrà essere esplicitata, con cadenza quinquennale, mediante un giudizio, di tipo qualitativo, espresso secondo una scala di valore articolata in tre classi: prevalenza di trasformazioni negative, prevalenza di situazioni di invarianza, prevalenza di trasformazioni positive."

ELABORATI GEOLOGICI

Elaborato G.7 Schede geologico-tecniche sulle aree di nuova urbanizzazione

Scheda n. 8, area R.19.9, sezione Classe di sintesi. Classe di edificabilità: dopo le parole "classe I" inserire le seguenti "e II".

Scheda n. 11, area R.2.12: si elimina l'intera scheda.

Scheda n. 17, paragrafo Area golf "Le Primule", sezione Prescrizioni di Piano Regolatore: si integra la sezione con il testo seguente "E' prevista una fascia di rispetto inedificabile di almeno 10 m dal limite della scarpata, definito "Orli di terrazzo principale" negli elaborati G.1 Carta geologico-strutturale e G.2 Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore."

Elaborati cartografici

Tav. G.2: in calce alla legenda si introduce il testo seguente "L'area inondabile in località C. Cavallo, localizzata sulla sinistra idrografica del Fiume Dora Baltea ed esterna alla fascia fluviale B, deve essere considerata come dissesto EbA a pericolosità elevata, in coerenza con i risultati dello studio idraulico rappresentati nell'allegato B – "Analisi idraulica del Bacino del Canale del Rotto" dell'elaborato All. I.1 Relazione idrologica e idraulica.

Tav. G.6: in calce alla legenda si introduce il testo seguente.

- L'ambito edificato in classe IIIb2, ubicato lungo la sponda del lago di Candia e compreso in un settore in dissesto EbA a pericolosità elevata, deve essere considerato in classe IIIb3.
- Il settore non edificato classificato in classe IIIb2, ubicato a sud della SP595 in località Diga di Mazzè, deve essere considerato in classe IIIa di idoneità all'utilizzazione urbanistica.
- L'area di cava definita "Area di cava a fossa esaurita" rappresentata nell'elaborato G2, ubicata a est di C.na Formica in prossimità del confine con il Comune di Rondissone, deve essere considerata in classe II."

Tavole G.2 e G.6: in calce alla legenda si introduce il testo seguente "La tavola è integrata con la rappresentazione dei punti critici individuati lungo il tracciato del canale di Mazzè rappresentati negli elaborati geologici G.2 e G.6 ("Punti critici lungo il corso del Canale di Mazzè") datati giugno 2011 e adottati con D.C.C. n. 39 del 29/07/2011."




Il Dirigente del Settore

ing. Salvatore SCIFO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Allegato: estratto cartografico "Limiti dell'area di ricarica della falda profonda"



Limiti dell'area di ricarica della falda profonda nel Comune di Mazzè



Allegato B



Direzione PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA

Settore Valutazione di Piani e Programmi

DETERMINAZIONE NUMERO: 463

DEL: 20/08/2014

Codice Direzione: DB0800

Codice Settore: DB0805

Legislatura: 10

Anno: 2014

Oggetto

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione. Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, Parte II - DGR 9.06.2008 n. 12-8931. Comune di Mazze' (TO) - Nuovo PRGC. L.R. n. 56/1977. Pratica n. B20272.

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS, in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del Piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale. Il Comune di Mazze' ha inviato il Documento Tecnico preliminare con nota Prot. Gen. n. 11349/0805, pervenuta agli uffici regionali il 18.03.2010, cui è seguita la fase di consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale.

In data 14.04.2010 si è svolta una riunione dell'OTR VAS con la presenza dell'Amministrazione comunale, ASL TO4, ARPA Piemonte, Provincia di Torino e Consorzio Canale di Caluso, finalizzata all'esame congiunto della documentazione inviata, nonché all'acquisizione dei contributi dei soggetti con competenza in materia ambientale consultati.



In tale fase, sono pervenuti i contributi di Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto ambientale, Arpa Piemonte - Dipartimento provinciale di Torino, Parco Fluviale del Po Torinese, Consorzio dei Canali del Canavese, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie.

L'Organo tecnico regionale per VAS ha inviato il proprio contributo di Specificazione con nota prot. n. 47100/B08.05 in data 12.11.2010.

Il Comune di Mazzé ha adottato il Piano nella versione preliminare con DCC n. 25 del 12.07.2010 e ha acquisito il parere e le osservazioni di carattere ambientale formulate dalla Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto ambientale e da Arpa Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino.

Il progetto di Piano nella versione definitiva è stato adottato con DCC n. 39 del 29.07.2011 e successivamente il Comune ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ove è pervenuta in data 29.03.2012.

A seguito della ricezione della pratica da parte della Regione è stata indetta da parte del competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio una riunione per l'esame congiunto della completezza degli atti, svoltasi presso gli uffici della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia in data 29.05.2012. La pratica, a seguito dell'invio in data 06.06.2013 da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 20.06.2013.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS ha attivato l'istruttoria tecnica, svolgendo alcune riunioni con la Direzione Ambiente - Settore Aree Naturali Protette e la Direzione Agricoltura – Settore Agricoltura Sostenibile e Infrastrutture Irrigue, nonché con il Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Torino, rispettivamente in data 27.02.2014 e 13.03.2014.

In data 28.04.2014 l'OTR per la VAS, allargato alla Direzione Agricoltura - Settore Agricoltura Sostenibile e Infrastrutture Irrigue, ha incontrato l'Amministrazione Comunale per un confronto sui temi e contenuti del nuovo strumento urbanistico finalizzato all'espressione del Parere Motivato; all'incontro ha partecipato anche il Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Torino.

Ai fini dell'espressione del parere motivato la Relazione dell'Organo Tecnico Regionale allegata alla presente determinazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale - Settore Compatibilità ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente (nota prot. n. 7849/DB10.02 del 13.06.2014, pervenuta in data 13.06.2014) e del Settore Agricoltura Sostenibile e Infrastrutture Irrigue della Direzione Agricoltura (nota prot. n. 8101/DB11.21 del 07.05.2014, pervenuto in data 08.05.2014).

Considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si ritiene che l'Autorità proponente debba apportare modifiche e/o integrazioni al Piano;

Ritenuto necessario che l'Autorità proponente faccia proprie le osservazioni e prescrizioni riportate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS, parte integrante della presente Determinazione;

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,

IL DIRIGENTE

visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23;



- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;

esaminati gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa

1. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, Parere Motivato contenente precise indicazioni, così come specificate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione, provveda alla revisione del Piano secondo quanto stabilito all'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e così come indicato e richiesto nel presente provvedimento;
3. di trasmettere al Comune di Mazzé e al Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Torino copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
4. di demandare al Comune l'espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;
5. di stabilire che degli esiti del presente provvedimento sia data menzione nei successivi atti di adozione e approvazione del Piano;
6. di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati, nonché sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dispone che la presente determinazione, sia pubblicata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Procedimento
dell'Organo Tecnico regionale per la VAS
arch. *Margherita RIANCO*





Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
direzioneB08@regione.piemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi
valutazione.pianiprogrammi@regione.piemonte.it

Allegato

Prot. int. 102/DB0805 del 08/08/2014
Rif. nota Direzione del 26.06.2013, prot. int. n. 551 del 26.06.2013
Classificazione 11.90.PROVTO.152/2014A.1

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di VALUTAZIONE
Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, Parte II - DGR 9.06.2008 n.12- 8931
Comune di MAZZE' (TO) – Nuovo PRGC
L.R. n. 56/1977
Pratica n. B20272

Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al Nuovo PRGC del Comune di Mazzé.

La Regione, in quanto amministrazione competente all'approvazione del Piano, svolge le sue funzioni di autorità preposta alla VAS tramite l'Organo Tecnico Regionale (OTR), istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla DGR n. 12-8931 del 09.06.2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale (di seguito anche RA). Il Comune di Mazzé ha inviato il Documento Tecnico preliminare con nota Prot. Gen. n. 11349/0805, pervenuta agli uffici regionali il 18.03.2010, cui è seguita la fase di consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale.



In data 14.04.2010 si è svolta una riunione dell'OTR VAS con la presenza dell'Amministrazione comunale, ASL TO4, ARPA Piemonte, Provincia di Torino e Consorzio Canale di Caluso, finalizzata all'esame congiunto della documentazione inviata, nonché all'acquisizione dei contributi dei soggetti con competenza in materia ambientale consultati.

In tale fase, sono pervenuti i contributi di:

- Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto ambientale, prot. n. 0453376/2010/LB6 del 03.06.2010, pervenuto il 07.06.2010;
- Arpa Piemonte - Dipartimento provinciale di Torino, prot. n. 67131/SS06.02 del 17.06.2010, pervenuto il 23.06.2010;
- Parco Fluviale del Po Torinese, prot. n. 469 del 08.04.2010, ricevuto in sede di Conferenza dei Servizi il 14.04.2010;
- Consorzio dei Canali del Canavese, prot. n. 396/10 del 14.06.2010;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, prot. n. 3002 del 20.04.2010.

L'Organo tecnico regionale per VAS ha inviato il proprio contributo di Specificazione con nota prot. n. 47100/B08.05 in data 12.11.2010.

Il Comune di Mazzé ha adottato il Piano nella versione preliminare con DCC n. 25 del 12.07.2010 e ha acquisito il parere e le osservazioni di carattere ambientale formulate dalla Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto ambientale (nota prot. n. 0876687/2010/LB6 del 02.11.2010) e da Arpa Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino (nota prot. n. 119693 del 29.10.2010).

In data 14.09.2011 (Prot. Gen. n. 32452/DB08.05) è pervenuta al Settore Valutazione Piani e Programmi la nota del Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette relativa alla Variante Parziale n. 6, con la quale il Comune di Mazzé ha anticipato l'attuazione di alcune previsioni già presenti nella Variante Generale al PRG in fase di approvazione (ampliamento del campo da golf e dell'aviosuperficie per veicoli ultraleggeri).

Il progetto di Piano nella versione definitiva è stato adottato con DCC n. 39 del 29.07.2011 e successivamente il Comune ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ove è pervenuta in data 29.03.2012.

A seguito della ricezione della pratica da parte della Regione è stata indetta da parte del competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio una riunione per l'esame congiunto della completezza degli atti, svoltasi presso gli uffici della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia in data 29.05.2012. La pratica, a seguito dell'invio in data 06.06.2013 da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 20.06.2013.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS ha attivato l'istruttoria tecnica, svolgendo alcune riunioni con la Direzione Ambiente - Settore Aree Naturali Protette e la Direzione Agricoltura – Settore Agricoltura Sostenibile e Infrastrutture Irrigue, nonché con il Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Torino, rispettivamente in data 27.02.2014 (sopralluogo) e 13.03.2014.

In data 28.04.2014 l'OTR per la VAS, allargato alla Direzione Agricoltura - Settore



Agricoltura Sostenibile e Infrastrutture Irrigue, ha incontrato l'Amministrazione Comunale per un confronto sui temi e contenuti del nuovo strumento urbanistico finalizzato all'espressione del Parere Motivato; all'incontro ha partecipato anche il Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Torino.

La Direzione Agricoltura - Settore Agricoltura Sostenibile e Infrastrutture Irrigue, ha predisposto un proprio contributo ai fini dell'istruttoria ambientale (nota prot. n. 8101/DB11.21 del 07.05.2014, pervenuto in data 08.05.2014), che è parte integrante della presente relazione ed è depositato agli atti della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Valutazione di Piani e Programmi.

La presente relazione è stata predisposta, inoltre, con il contributo del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente (nota prot. n. 7849/DB10.02 del 13.06.2014, pervenuta in data 13.06.2014), elaborato in collaborazione con i Settori della Direzione Ambiente interessati. Tale contributo include anche il parere rilasciato dal Settore Aree Naturali Protette in merito ai possibili effetti sul SIC/ZPS "Lago di Candia" (cod. IT1110036) e sul SIC "Mulino Vecchio" (cod. IT1110050), individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE ("Habitat") per la costituzione della rete Natura 2000 e la tutela delle specie e degli habitat d'interesse comunitario.

2. SINTESI DELLE AZIONI DI PIANO CON EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Dalla lettura del Rapporto Ambientale emergono i principali obiettivi e azioni del Nuovo PRGC che potrebbero avere effetti rilevanti in relazione alle peculiarità ambientali che caratterizzano il territorio comunale.

Le proposte progettuali del Piano consistono essenzialmente in:

- conferma delle aree a destinazione produttiva di nuovo impianto già previste e autorizzate dal PRGC vigente in prossimità del confine ovest con Caluso;
- ampliamento delle aree turistico-ricettive T1 (agriturismo cascina Campagnetti), T2 (campo volo) e T3 (campo di addestramento da golf);
- previsione di aree residenziali di nuovo impianto localizzate nella porzione meridionale di Mazzé; lungo il margine ovest di Tonengo, nella parte sud delle frazioni di Tonengo e Casale, lungo il margine est di Casale, nella frazione Barengo;
- attuazione di aree a servizi a parcheggio, verde-parco e verde-sport;
- realizzazione di due nuove viabilità esterne agli abitati di Tonengo e Casale.

3. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

La documentazione pervenuta relativa all'adozione del piano comprende il Rapporto Ambientale, caratterizzato dalla presenza, in linea generale, degli elementi richiesti dal D.Lgs. 152/2006.



Il RA è inoltre comprensivo della Valutazione di Incidenza sui SIC, della Sintesi non tecnica, della descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ed è accompagnato dalla relazione che, in funzione di supporto per la stesura della Dichiarazione di Sintesi da parte dell'Autorità Competente, descrive come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano.

- Per quanto riguarda l'analisi del contesto ambientale e degli impatti sul territorio, rispetto a quanto trattato nel Documento Tecnico preliminare il RA presenta integrazioni relativamente ai temi rete ecologica, infrastrutture, attività industriali, risorsa suolo, evoluzione dell'ambiente senza l'attuazione del piano, vincoli idrogeologici, aree di interesse archeologico, aree protette, anche se in alcuni casi gli approfondimenti effettuati non presentano il dettaglio richiesto in fase di specificazione del procedimento di VAS (in particolare relativamente al rischio industriale, alla nuova viabilità comunale esterna e alla componente risorse idriche, con specifico riferimento all'area turistico-ricettiva T2-T3).
- Il capitolo 4 del RA mette in relazione gli obiettivi di protezione ambientale del Nuovo Piano con le azioni e le NTA: si segnala che nella tabella alle pagg. 94-95 del RA alcuni articoli normativi relativi agli obiettivi PRG 1.2, 1.5, 2.1, 2.2 non corrispondono all'azione di piano richiamata, mentre per l'obiettivo PRG 1.4 va aggiunto l'art. 77 delle NTA.
- Risulta ancora carente l'aspetto relativo alle alternative (capitolo 7 del RA), descritte senza un'effettiva analisi valutativa, in particolare in relazione alle nuove previsioni viabilistiche e all'ingente espansione residenziale proposta a fronte delle molte previsioni ad oggi inattuata.
- Si sottolinea inoltre che i contenuti del RA non risultano aggiornati relativamente ai contenuti della Variante parziale n. 6 del 2011 inerenti gli ambiti T2 e T3, che dovrebbero essere almeno menzionati nel paragrafo relativo allo stato di attuazione del PRGC vigente.
- Si ricorda, infine, che la sopra citata "Relazione descrittiva dell'interazione tra il processo di valutazione ambientale e la formazione del piano" dovrà essere aggiornata e integrata alla luce delle modifiche apportate allo strumento urbanistico a seguito delle considerazioni contenute nel presente Parere Motivato e, più in generale, delle osservazioni formulate dalla Regione.

3.1 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale

Il capitolo 6 del RA definisce specifiche misure volte a mitigare gli impatti determinati dall'attuazione delle previsioni della Revisione Generale del piano.

Tali misure di mitigazione sono state recepite nell'appartato normativo, essenzialmente al Titolo VIII – "Misure per compensare gli effetti sull'ambiente", ma non sempre in modo idoneo e completo: non è significativo, infatti, riportare nelle NTA una sintetica discussione sui potenziali impatti ambientali (si vedano, a titolo esemplificativo, i commi 1 e 3 dell'art. 75, il comma 1 dell'art. 77, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 79), bensì le prescrizioni normative puntuali, correlate alle previsioni, atte a limitarne l'entità.

Il cambiamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale, produttivo ed a servizi comporta l'impermeabilizzazione di ampie porzioni di territorio con la conseguente perdita delle produzioni agricole, delle caratteristiche agronomiche e di quelle ambientali e con impatti sui caratteri paesaggistici del territorio rurale; è pertanto necessario prevedere misure di mitigazione/compensazione per limitare tali criticità.



Al fine di incrementare ulteriormente la sostenibilità delle scelte di piano si richiede, inoltre, di *integrare le norme del Titolo VIII* come segue:

- per quanto riguarda le superfici scoperte pavimentate, sia private che pubbliche, andrà garantito un adeguato contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, prato armato, ...);
- in merito alle problematiche legate alla componente acque, poiché le previsioni urbanistiche individuate dal Piano proposto andranno ad inserirsi in un contesto agricolo irriguo, ne dovrà essere mantenuta e garantita non solo la perfetta funzionalità idraulica, ma anche la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. Tutti gli eventuali interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i soggetti gestori;
- considerato il contesto ambientale e territoriale esistente, le aree agricole circostanti risultano essere particolarmente esposte ad eventuali rischi di inquinamento. Oltre agli aspetti qualitativi delle acque smaltite, occorrerà normare anche l'aspetto quantitativo dello smaltimento delle acque meteoriche che deriveranno dai deflussi dalle aree impermeabilizzate;
- dovranno essere individuate misure di mitigazione per ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna a seguito della realizzazione di edifici con facciate a vetrate trasparenti, in particolare rispetto alla previsione relativa alle aree produttive-terziarie. Tale modalità costruttiva, infatti, risulta essere la prima causa di mortalità sull'avifauna, in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo. Le NTA dovranno quindi contenere specifiche norme per la progettazione degli edifici che prescrivano l'utilizzo di punti, reticoli e linee che, se collocate sulle vetrate nel modo corretto, rappresentano una soluzione molto efficace per evitare gli impatti; oltre alla marcatura delle vetrate, è possibile il ricorso a superfici inclinate e bombate (lucernari, tettoie, piastrelle) e a superfici traslucide o mattonelle in vetro. A tale proposito si raccomanda di fare riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf;
- siano previste specifiche norme per lo studio e la progettazione dell'inserimento paesaggistico degli interventi come illustrato al successivo paragrafo 4.10 "Paesaggio";
- dovranno essere individuate anche misure di compensazione ambientale relativamente agli effetti negativi irreversibili dovuti alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano, in particolare in riferimento al consumo di suolo, vista la dimensione non trascurabile degli interventi di natura residenziale e alle previsioni viabilistiche. Tra le misure compensative, è auspicabile l'implementazione della rete ecologica locale attraverso interventi, anche in porzioni di territorio non limitrofe alle previsioni, finalizzati a garantire la connettività ecologica tra le diverse aree caratterizzate da naturalità presenti sul territorio comunale (es. ripristino ambientale di aree degradate e/o rinaturalizzazione di aree dismesse aventi una superficie comparabile con quella delle aree agricole delle quali invece si prevede la trasformazione, costituzione e valorizzazione di formazioni arboreo-arbustive lineari, opere di miglioramento boschivo, contenimento di specie vegetali esotiche e infestanti, implementazione di fasce vegetate sia in area rivierasca sia in generale lungo i corsi idrici, ...).

Si ricorda inoltre che:

- laddove possibile, *siano individuate cartograficamente le aree, o le possibili aree, destinate alle compensazioni ambientali* in modo da valutare l'idoneità e la funzionalità rispetto al contesto ambientale in cui verranno inserite;
- tutte le misure di mitigazione e compensazione *dovranno essere monitorate attraverso adeguati indicatori di monitoraggio.*

3.5 Piano di monitoraggio

Come si evince dall'apposito fascicolo, l'attuale impostazione del Piano di Monitoraggio include sia indici finalizzati a descrivere le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui il nuovo PRGC si colloca, sia indici atti a valutare il livello di attuazione del Piano e il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi.

Nel valutare positivamente il programma di monitoraggio proposto, si evidenzia che tutti gli indicatori proposti dovranno essere applicati all'intero territorio comunale e i *risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi annualmente, entro il mese di gennaio, alla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriale ed Edilizia, per via telematica all'indirizzo mail: valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it.*

Il set di indicatori proposti dovrà essere integrato mediante i seguenti indici:

- *indice funzionale alla valutazione delle ricadute generate dall'attuazione della Variante sulla componente scenico-percettiva, ossia sul livello di organizzazione del paesaggio comunale e sulla sua qualità scenica. Dovranno essere individuati, su apposita cartografia, alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti prescelti e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi;*
- *indici relativi alla misurazione del consumo di suolo e dei concomitanti processi di frammentazione ambientale e di dispersione dell'urbanizzato, illustrati nelle tabelle di seguito riportate.*

Tali indicatori fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, predisposto dalla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione. La loro applicazione dovrà costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio, riferito all'intero territorio comunale, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione di strumenti urbanistici successivi.

Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla pubblicazione "*Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte*" disponibile all'indirizzo web www.regione.piemonte.it/territorio/documentazione.htm, alla sezione "*Pianificazione, sostenibilità, governance*".



INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
$CSU = (Su/Str) \times 100$	Su = Superficie urbanizzata ¹ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ² (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
$CSI = (Si/Str) \times 100$	Si = Superficie infrastrutturata ³ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
$Dsp = [(Sud+Sur)/Su] \times 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁴ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁵ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella

¹ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

² Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

³ Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

⁴ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

⁵ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

	superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP) ⁶	
$CSP = (Sp/Str) \times 100$	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I, CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
$CSR = (Scr/Str) \times 100$	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

⁶ Per la quantificazione delle diverse classi di capacità d'uso del suolo si dovrà fare riferimento alla versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000 (consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm).



INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
IFI = Li/Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

Si comunica, infine, la disponibilità dell'OTR a collaborare con l'Amministrazione comunale per approfondire le indicazioni sopra fornite e pervenire, con l'approvazione del nuovo strumento urbanistico, a un'esauritiva e completa definizione del piano di monitoraggio.

4. ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

4.1 Sintesi puntuale delle criticità

Dal momento che il processo di VAS ha la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile, analizzando, fin dalla fase preparatoria del piano, gli effetti ambientali significativi che potrebbero derivare dall'attuazione delle previsioni e ricercando alternative o misure di compensazione e mitigazione efficaci, la tabella che segue sintetizza le scelte maggiormente critiche dal punto di vista ambientale e paesaggistico, che richiedono specifici approfondimenti analitici. Le previsioni sono identificate dalle sigle adottate nel RA e dalle tavole 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del Nuovo PRGC.

Nel dettaglio, la tabella distingue tra criticità/sensibilità che comportano la necessità di approfondimenti finalizzati alla revisione delle previsioni e criticità/sensibilità che richiedono la definizione di specifiche misure di mitigazione e compensazione.

Nel primo caso, nelle successive fasi di definizione del Piano, l'approfondimento delle analisi di carattere ambientale e paesaggistico dovrà condurre ad un ripensamento delle previsioni che, in relazione all'entità delle problematiche riscontrate, potrà consistere nella loro eliminazione o eventuale rimodulazione/riduzione dell'estensione superficiale.

Nel secondo caso, dove le criticità e sensibilità emerse sono classificate tra quelle mitigabili o compensabili, sarà comunque necessario approfondire le valutazioni svolte nel RA al fine di integrare l'apparato normativo del Piano con prescrizioni di carattere compensativo, mitigativo e/o progettuale volte a ridurre le ricadute ambientali e paesaggistiche delle previsioni proposte.

In entrambi i casi, le successive scelte di Piano dovranno essere il risultato di approfondimenti valutativi calibrati tenendo conto degli effetti cumulativi e sinergici delle previsioni di Piano nel loro insieme.

Tutte le criticità elencate nello schema seguente saranno ampiamente illustrate ai successivi punti della parte 4 del presente contributo (paragrafi 4.2 – 4.10), dove verranno approfondite anche tematiche non esplicitamente richiamate in tabella, che coinvolgono

trasversalmente tutte le previsioni di Piano.

Si precisa che la tabella non contempla le previsioni relative alla viabilità, per le quali sono state formulate specifiche osservazioni in calce.

Tabella di sintesi delle criticità

Area	Destinazione d'uso prevista o confermata	Criticità/Sensibilità che richiedono approfondimenti valutativi volti alla revisione delle previsioni	Criticità/Sensibilità che richiedono approfondimenti valutativi volti alla definizione di misure di mitigazione e compensazione da integrare a livello progettuale e/o normativo
MAZZE' CAPOLUOGO			
R39 R21.10 bis e ter R21.16, R21.19 (con Vp ₁ , s14 ₂ , s14 _{1va} , P6)	Residenziale (nuovo impianto) e limitrofe aree a servizi	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (II - III classe)	Impatto scenico-percettivo in relazione alle visuali fruibili da/verso il versante collinare su cui sorge il castello di Mazzé
		Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	
		Intensificazione dei processi di crescita arteriale	
		Innesco di processi di saldatura di nuclei edificati esistenti con conseguente interruzione delle pause del costruito e saturazione di varchi permeabili	
1.4.4.	Produttiva (nuovo impianto)	Avanzamento del fronte edificato in area integra	Impatto scenico-percettivo in relazione alle visuali fruibili da/verso il versante collinare su cui sorge il castello di Mazzé
		Intensificazione di processi di crescita arteriale	
PR3	Produttiva (nuovo impianto)	Avanzamento del fronte edificato in area integra	Impatto scenico-percettivo in relazione alle visuali fruibili da/verso il versante collinare su cui sorge il castello di Mazzé
		Intensificazione di processi di crescita arteriale	
PR4	Produttiva (nuovo impianto)	Avanzamento del fronte edificato in area integra	Impatto scenico-percettivo in relazione alle visuali fruibili da/verso il versante collinare su cui sorge il castello di Mazzé
		Intensificazione di processi di crescita arteriale	
P1 P2	Parcheggio		Accostamento critico con il centro storico e con il nucleo edificato circostante il Castello
CASALE			
R37	Residenziale (nuovo impianto)	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (III classe)	



		Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	
R36	Residenziale (nuovo impianto)	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (III classe)	
		Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	
R35.1	Residenziale (nuovo impianto)	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (III classe)	
		Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	
R35.2	Residenziale (nuovo impianto)	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (III classe)	
		Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	
R34	Residenziale (nuovo impianto)	Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	
R33	Residenziale (nuovo impianto)	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (III classe)	
		Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	
T1	Terziario - ricettivo (agriturismo Cascina Campagnetti)	Innesco di potenziali fenomeni di dispersione insediativa	
TONENGO			
R25	Residenziale (nuovo impianto)	Consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso (II classe)	
		Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	
R26	Residenziale (nuovo impianto)	Consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso (II classe)	
		Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	

R27	Residenziale (nuovo impianto)	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (III classe)	
		Avanzamento del fronte edificato in area integra	
		Intensificazione di processi di crescita arteriale	
R28	Residenziale (nuovo impianto)	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (III classe)	
		Avanzamento del fronte edificato in area integra	
		Intensificazione di processi di crescita arteriale	
R38	Residenziale (nuovo impianto)	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (III classe)	
		Avanzamento del fronte edificato in area integra	
		Intensificazione di processi di crescita arteriale	
R29	Residenziale (nuovo impianto)	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (III classe)	
		Avanzamento del fronte edificato in area integra	
R24	Residenziale (nuovo impianto)	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (III classe)	
		Avanzamento del fronte edificato in area integra	
T2	Terziario – ricettivo (campo volo)	Sfrangiamento in area scarsamente urbanizzata con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	Impatto scenico-percettivo in relazione alle visuali verso l'arco alpino
		Intensificazione di fenomeni di dispersione insediativa	Interferenza con la continuità del tessuto agricolo integro
T3	Terziario – ricettivo (campo da golf)	Sfrangiamento in area scarsamente urbanizzata con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	Impatto scenico-percettivo in relazione alle visuali verso l'arco alpino
		Intensificazione di fenomeni di dispersione insediativa	Interferenza con la continuità del tessuto agricolo integro



BARENGO			
r2.12	Residenziale (lotto intercluso a tipologia vincolata)	Sfrangiamento in area scarsamente urbanizzata con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	

Viabilità

Per quanto riguarda le due principali previsioni viabilistiche, ossia la circonvallazione ad ovest di Tonengo e quella ad est di Casale, si segnalano le seguenti criticità:

- non è possibile capire se tratti di infrastrutture viarie afferenti ad una programmazione sovraordinata cui il Comune ha dovuto conformarsi adeguando il proprio strumento urbanistico o se si tratti di un'opera per la cui realizzazione si dovrà far carico nella sua interezza il Comune;
- nel RA non è stata effettuata la valutazione di alternative relative, quali, a titolo esemplificativo l'alternativa zero per almeno una delle due previsioni, lo spostamento a ridosso dell'attuale margine edificato del tracciato a ovest di Tonengo, lo sfruttamento di tratti di viabilità esistente per ridurre l'estensione della circonvallazione a est di Casale;
- nel RA non vengono forniti dati di traffico tali da giustificarne la realizzazione, né sono stati stimati i potenziali effetti ambientali indotti nel medio termine dalla realizzazione delle opere (ad esempio l'effetto attrattivo di nuovi insediamenti e nuova viabilità e conseguenti impatti ambientali, in primis nuovo consumo di suolo su territorio attualmente libero);
- come segnalato anche nel RA, le NTA (art. 79) individuano come opere di compensazione l'alleggerimento del traffico di transito nel centro urbano e la dislocazione di parcheggi ai confini, con conseguente riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. Trattandosi in realtà di potenziali effetti ambientali positivi, qualora le previsioni vengano confermate, *sarà necessario individuare effettive misure di compensazione ambientale* dovute in particolare al consumo di suolo conseguente all'eventuale realizzazione della nuova viabilità (cfr. precedente paragrafo 3.1).

Sarà quindi necessario un maggior approfondimento sia delle effettive necessità degli interventi sia dei potenziali impatti ed effetti ambientali delle previsioni viabilistiche, ragion per cui si ritiene opportuno che le Tavole di Piano indichino le aree interessate come corridoio/fascia indicativi.

4.2 Aree protette regionali e Siti della Rete Natura 2000

Il territorio del Comune di Mazzè è interessato dal SIC/ZPS "Lago di Candia" (cod. IT1110036) e dal SIC "Mulino Vecchio" (cod. IT1110050), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" per la costituzione della Rete Natura 2000 e la tutela dell'avifauna e delle specie e degli habitat d'interesse comunitario.

Dall'analisi del Rapporto Ambientale e della Relazione di Valutazione d'Incidenza presentati si rileva che non sono presenti previsioni che interessano direttamente i territori dei suddetti SIC/ZPS. Tuttavia si rileva che le previsioni in ambito turistico-ricreativo, indicate come T1, T2 e T3 negli elaborati, si collocano in prossimità dei confini del SIC IT 1110050 "Mulino Vecchio", posto sulle sponde della Dora Baltea.

Dal punto di vista procedurale, si fa notare che nella Relazione per la Valutazione d'Incidenza della Variante non si fa riferimento alla Variante Parziale n. 6, che ha anticipato alcuni ampliamenti relativi agli ambiti T2 e T3. Pertanto le valutazioni ambientali riportate

nella documentazione non risultano essere aggiornate rispetto alle previsioni effettivamente oggetto di istruttoria nel presente procedimento di VAS.

Per quanto riguarda la potenziale incidenza del Piano sugli obiettivi di conservazione del SIC "Mulino Vecchio", si rileva, da un punto di vista metodologico, che nella Relazione trasmessa le previsioni degli interventi sono descritte in modo generico: non è stata infatti presentata un'adeguata planimetria che localizza le nuove aree residenziali e ricettive all'interno degli ambiti T1, T2 e T3 rispetto all'esistente. Inoltre le attività consentite dalla Variante in tali aree spaziano dall'allevamento ittico alle attività sportive. In conseguenza di ciò, l'analisi ambientale sulla componente biodiversità, ad eccezione di un approfondimento sulla connettività ecologica, non ha preso in considerazione gli impatti indiretti delle previsioni di Piano sulle specie e sugli habitat, sia fluviali sia boschivi, tutelati dal sito Natura 2000. Tuttavia, considerato che le previsioni della Variante non interferiscono direttamente con il SIC "Mulino Vecchio", si ritiene possibile escludere che il Piano abbia incidenze significative su tale sito.

Relativamente alla normativa di Piano, si rileva che gli artt. 80, 81 e 82 delle NTA si riferiscono specificatamente alla tutela del territorio comunale ricompreso all'interno dei siti della Rete Natura 2000, del Parco provinciale del Lago di Candia e delle aree protette regionali del Parco del Po e della Collina torinese, tutelandone la destinazione d'uso vigente e subordinando la gestione di tali aree al rispetto degli specifici strumenti di pianificazione attualmente in vigore. Tuttavia si rilevano alcune imprecisioni normative nei contenuti di tali articoli e si ritiene che anche la loro struttura non sia appropriata rispetto ai diversi vincoli vigenti in tali aree.

Alla luce di tali considerazioni, *si ritiene che lo strumento urbanistico possa ritenersi compatibile con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali del SIC/ZPS IT1110036 "Lago di Candia" e del SIC IT 1110050 "Mulino Vecchio", ai sensi dell'art. 44 della L.R. 19/2009, a condizione che vengano apportate le seguenti modifiche alle Norme tecniche di Attuazione:*

- 1- integrare i contenuti degli artt. 80 e 81 all'interno di un unico articolo intitolato "Aree comprese all'interno delle Aree naturali protette regionali e provinciali";
- 2- modificare il titolo dell'art. 82 con la seguente dicitura "Aree comprese nel perimetro di siti della Rete Natura 2000 (Siti d'Importanza Comunitari e Zone di Protezione Speciale)" e apportare le seguenti modifiche nell'ambito del medesimo articolo:
 - sostituire il riferimento ad un "regolamento regionale recante disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza" con il riferimento alla L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e alla DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione";
 - come già richiesto in fase di scoping, inserire una disposizione che prescriva, fatto salvo quanto previsto dalle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (approvate con D.G.R. 54-7409 del 07/04/2014), l'obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/09, i progetti di interventi o le attività suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati nel SIC IT1110036 "Lago di Candia" e IT 1110050 "Mulino Vecchio".

In riferimento al SIC/ZPS "Lago di Candia" (cod. IT1110036) ed in particolare alla qualità delle acque del corpo idrico, si rimanda inoltre al successivo paragrafo del presente



contributo "Risorse idriche" – "Lago di Candia".

4.3 Biodiversità e rete ecologica

Il RA affronta il tema della rete ecologica locale e la documentazione di Piano comprende la relativa cartografia. Tuttavia, riguardo la struttura del disegno di rete ecologica per il territorio comunale di Mazzé, non è chiaro come sia stata redatta la carta della rete ecologica, soprattutto non è chiaro come siano state differenziate le ampie superfici di territorio che nella carta dell'uso del suolo sono individuate come seminativi e prati (che rappresentano gran parte della superficie del territorio comunale) e che nella carta della Rete Ecologica svolgono funzioni diverse: in alcuni casi sono comprese in "aree di connessione", in altri svolgono una funzione di "Stepping stones" o di "Buffer zones"; il problema maggiore è però rappresentato dalla maggior parte delle superfici agricole intensive che non hanno una loro caratterizzazione (sono bianche) come se non avessero un ruolo nel disegno di rete ecologica.

Inoltre, nel RA viene sostenuto che il progetto di nuovo PRGC non apporta "sostanziali modifiche né riduzioni nella funzione di collegamento delle reti ecologiche esistenti". Si evidenzia invece che *gran parte degli interventi in progetto determineranno impatti significativi sulla rete ecologica* in quanto è prevista la realizzazione di aree produttive, aree a servizi e aree residenziali su terreni attualmente caratterizzati da colture agricole che, sebbene non presentino un elevato pregio ambientale, permettono ancora un certo livello di connessione ecologica nel settore Nord Ovest di Mazzé e tra gli abitati di Mazzé e Tonengo.

Nello specifico *si evidenziano le seguenti criticità:*

- le nuove aree produttive di nuovo impianto tra Mazzé e Caluso determineranno una significativa interruzione della connessione ecologica tra le aree collinari a Nord e la pianura agricola a Sud di Mazzé;
- le nuove aree residenziali e di servizio tra gli abitati di Mazzé e Tonengo determineranno la chiusura del varco ancora esistente tra i due abitati e la significativa riduzione del livello di connessione ecologica tra le "Core Areas" del settore Est del territorio comunale (zona del meandro della Dora Baltea) e le aree agricole a Ovest.

4.4 Risorse idriche

Il Comune di Mazzé, situato nell'Area idrografica Al 15 Dora Baltea del Piano di Tutela delle acque (PTA), è attraversato dal fiume Dora Baltea ed è lambito dalla riva orientale del Lago di Candia, corpi idrici entrambi significativi sia per il PTA sia per la pianificazione distrettuale del bacino del Po (PdG Po) che, sulla base dei disposti della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, ha rivisto gli obiettivi di qualità delle risorse idriche.

Il territorio comunale risulta interessato da vincoli legati alla disciplina sui nutrienti ed alla tutela della rete Natura 2000. A tal proposito si ricorda che ai sensi della direttiva acque, sono da considerare aree protette i territori identificati come aree sensibili, le acque balneabili, le aree vulnerabili ai nitrati, le aree naturali quali SIC e ZPS, come riportato nell'allegato 9 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 che ha trasposto la norma europea nell'ordinamento italiano.

Corpi idrici fluviali

I dati di monitoraggio relativi al triennio 2009-2011, raccolti nel sito di Saluggia ma rappresentativi del corpo idrico fluviale che attraversa Mazzé, indicano uno stato ecologico e chimico buono, sebbene si rilevino presenze di fitofarmaci e azoto. Sono invece in corso



gli approfondimenti sulla qualità morfologica e idrologica della Dora Baltea che completeranno la caratterizzazione del corso d'acqua.

In effetti la criticità prevalente, già sottolineata nel Piano di Tutela delle acque e confermata nella Relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del PTA, approvata dal Consiglio Regionale con l'Ordine del giorno n. 379 del 29 settembre 2011, è l'*alta compromissione quantitativa della risorsa generata dal comparto irriguo* che limita le naturali abbondanti portate nel periodo tardo primaverile-estivo a vantaggio dell'irrigazione dei comprensori risicoli della pianura novarese-vercellese.

Nei casi in cui lo stato buono, o elevato ove presente, sia stato raggiunto, *vige l'obbligo di non deterioramento della qualità dei corpi idrici nel tempo*, obbligo a cui le Amministrazioni competenti nella gestione del territorio devono concorrere anche attraverso i loro atti pianificatori.

Lago di Candia

In relazione al SIC-ZPS IT1110036 "Lago di Candia", "area sensibile" ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, annoverata fra i laghi del Distretto padano del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (D.P.C.M. 8 febbraio 2013) e soggetto ad obiettivo di qualità (Stato Buono al 2021) ai sensi dell'art. 4 della Direttiva "Quadro" sulle Acque n. 2000/60/CE, si osserva che il territorio Comunale di Mazzè insiste su una porzione rivierasca del lago con alcune pressioni antropiche rappresentate da appezzamenti agricoli coltivati sino al limitare delle rive lacustri e da un insediamento antropico ad uso ricreativo-turistico ("La Barcaccia"), dotato di dispositivi propri di smaltimento dei reflui e non allacciato a fognatura. Si rileva inoltre che gran parte del comprensorio della frazione di Barengo, a vocazione prevalentemente agricola, è ricompresa nel bacino idrografico drenante al lago di Candia (PTA 2007 Cartografia di Piano) e grava pertanto su quest'ultimo per l'apporto di acque ricche di nutrienti, sia attraverso il ruscellamento superficiale, sia attraverso la rete di canali e drenaggi irrigui afferenti al lago (ad es. Rio della Motta, Rio dell'Oriale e relativi cavi connessi, altri rii drenanti, effimeri e non), talora localmente individuati come problematici anche dal punto di vista idraulico (NTA, art. 67). *La frammentarietà delle fasce vegetate e boscate in area rivierasca e la presenza di coltivazioni (seminativi, pioppeti) prospicienti le rive lacustri nel suddetto territorio comunale costituiscono pertanto elemento di sicuro impatto per il lago, ancorché difficilmente quantificabile.*

A tal riguardo il RA (tabelle a pag. 19 e pag. 23 Obiettivi di Piano -Azioni di Piano-Impatti) non rende conto di tali impatti ed anzi considera "La salvaguardia del sistema produttivo agricolo e del consumo dei suoli" quale obiettivo con impatto sempre "positivo" per le componenti ambientali "suolo" e "paesaggio" e inesistente per le componenti "acqua" e "biodiversità". Inoltre nelle Norme tecniche di attuazione (art. 43 ed in particolare art. 43.1) *non si prevede alcuna strategia di mitigazione degli impatti agricoli nelle cosiddette "Aree di Tutela Ambientale", bensì un consolidamento delle attività produttive agricole e delle attività connesse (irrigazione). Si ritengono inoltre insufficienti le misure di cui all'art. 82 delle NTA sia perché riferite alle sole Aree protette e non ai territori ad esse afferenti, sia perché prive di reale effetto compensativo rispetto al significativo incremento di antropizzazione previsto nelle specifiche aree e nell'intero PRG (tale osservazione, peraltro, può essere estesa anche alle aree di pertinenza fluviale ed alle fasce definite dal PAI per il Fiume Dora Baltea nel tratto interessato - DORA BALTEA_56-Da ghiacciai-Grande-Forte1, Cod. Corpo Idrico 06GH4F168PI).*

A titolo di esempio, sarebbe utile prevedere l'allacciamento a fognatura sia degli eventuali



insediamenti con allevamenti zootecnici senza disponibilità, anche indiretta, di centri di smaltimento o aree per spandimento, sia di tutti gli insediamenti residenziali nuovi e a completamento, *ma si ritiene indispensabile che ciò sia realizzato almeno in quelli direttamente o indirettamente recapitanti nei corpi idrici Lago di Candia e Dora Baltea.*

Si ritiene inoltre che, in relazione alla porzione comunale riferibile al bacino di drenaggio del lago di Candia e, all'interno di questa, al "buffer" rappresentato dall'area interna al perimetro SIC-ZPS IT110036 "Lago di Candia", *debba essere prevista una particolare e specifica tutela con indirizzi di riqualificazione e/o riconversione in senso naturalistico,* nonché la previsione di vincoli la cui restrittività sia inversamente proporzionale alla distanza dal lago.

Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari

In relazione alle previsioni di sviluppo insediativo, sia di tipo residenziale sia di fruizione turistico-sportiva, si ricorda che il territorio comunale di Mazzè risulta in "area ad alta vulnerazione (IV1) da prodotti fitosanitari" ai sensi della DCR 17 giugno 2003, n. 287-20269 "Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" e s.m.i. e che pertanto *dovrà essere verificata la compatibilità con il PAN "Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, GU del 12/2/2014"* sia delle aree di nuovo insediamento (es. campo da Golf in località S. Pietro) sia dell'attuale utilizzo di prodotti fitosanitari nell'intero territorio comunale (argomento non trattato nel RA); è necessario far riferimento con quanto previsto in generale al cap. A.5 del suddetto PAN, in particolare al cap. A.5.6, relativamente alle misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari usati per la gestione del verde urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, compreso anche il campo da golf. A tal proposito si ricorda che il PAN è volto non solo alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, ma anche della salute pubblica.

Captazioni idropotabili

In riferimento all'art. 46.2 delle NTA, si ricorda che le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili (art. 25 del PTA) devono essere ridefinite, ai sensi del regolamento regionale n. 15/R del 2006 in materia di acque destinate al consumo umano, in funzione delle effettive condizioni locali di vulnerabilità e rischio. Nel caso in esame, essendo le captazioni idropotabili che interessano il territorio comunale non ancora ridefinite, le relative aree di salvaguardia restano determinate sulla base del criterio geometrico ai sensi della normativa statale, in attesa che si espliciti la sopra citata procedura di ridefinizione delle stesse. *Si chiede quindi di modificare l'art. 46.2 delle NTA in tal senso.*

Impianti di depurazione

L'art. 46.4 delle NTA prevede una fascia di rispetto di metri 70,00 per i depuratori fognari. Si ricorda che il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA - art. 31, commi 3 e 4), per gli *impianti di depurazione* prevede una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, di regola di larghezza non inferiore a cento metri misurati in linea d'aria dalla recinzione dell'impianto. In considerazione delle particolari condizioni morfologiche del territorio i comuni possono prevedere deroghe alla larghezza minima di cui sopra; in tal caso il progetto dell'impianto deve essere integrato da uno studio di dettaglio dei motivi, dei criteri e delle condizioni che ne hanno determinato l'ubicazione, nonché delle eventuali mitigazioni o delle opere compensative previste. *Si chiede quindi di motivare la scelta effettuata nell'art. 46.4 delle*



NTA sintetizzando i contenuti del sopra citato studio di dettaglio previsto dal PTA, oppure, in caso contrario, modificare l'articolo stesso ai sensi del PTA.

4.5 Elettromagnetismo

Per quanto riguarda le *sorgenti a bassa frequenza*, il territorio comunale risulta attraversato da linee elettriche ad alta e altissima tensione. L'art. 46.5 delle NTA stabilisce fasce di rispetto a seconda della tipologia di impianto. Nel RA non sono invece fornite informazioni a riguardo. A tal proposito si chiede di specificare se l'indicazione cartografica delle "fasce di rispetto permanenti" (tav. G.4), nonché i valori riportati nelle NTA si riferiscano alla distanza di prima approssimazione calcolata con la metodologia di cui al DM 29 maggio 2008, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 8/7/2003. *Si chiede quindi di verificare, ed eventualmente integrare o correggere, le NTA e la cartografia di Piano ai sensi dei citati DM 29 maggio 2008 e DPCM 8/7/2003.*

Per quanto riguarda le *sorgenti ad alta frequenza*, si ricorda che, al fine di disciplinare la localizzazione degli impianti radioelettrici, il Comune provvede a redigere il Regolamento Comunale secondo quanto disposto dalla L.R. 19/2004 e dall'Allegato della D.G.R. 16/757 del 5/9/2005, rispettando, tra l'altro, la sua coerenza con altri piani sovraordinati e non, che potrebbero interferire con tale regolamento. In ogni caso si dovrà rispettare il DPCM 8/7/2003 che definisce, nelle Tabelle 1-2-3 dell'Allegato B, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità espressi in [V/m], [A/m] e [W/m]. *Si chiede quindi di verificare e integrare l'art. 46.6 delle NTA in tal senso.*

4.6 Rumore

Per quanto concerne la relazione di "*Verifica della congruità Piano regolatore Generale Comunale rispetto al Piano di Classificazione acustica del territorio comunale*", si rileva che la versione agli atti è datata 07 febbraio 2008 e fa riferimento al Progetto Preliminare; pertanto andrà verificata la *necessità di un aggiornamento di tale relazione in base alle previsioni del Progetto Definitivo in esame.*

A tal proposito, si ricorda infatti che l'approvazione di una proposta di variante urbanistica comporta la revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica comunale e degli eventuali piani di risanamento adottati.

In particolare, relativamente all'art. 43.8 delle NTA – "*Aree di sviluppo turistico (T)*", considerando che la norma consente l'inserimento di attività turistiche di differente natura (campo-volo, pista moto, golf, maneggio, canoing, ...), nonché locali di ristorazione e agriturismi e/o bed&breakfast, si raccomanda di *prestare attenzione a eventuali criticità che potrebbero emergere dalla collocazione delle attività motoristiche in relazione alle altre attività previste nella stessa area, individuando gli accorgimenti progettuali atti ad evitare accostamenti critici.*

4.7 Suolo

Suolo come risorsa ecologico-ambientale

Dall'analisi delle previsioni di Piano si evidenzia la notevole dimensione degli interventi previsti, in contraddizione con l'obiettivo per la sostenibilità ambientale PRG1.1 "*salvaguardia del sistema produttivo agricolo e del consumo dei suoli*".

A tal proposito si ricorda come, oltre agli aspetti legati alla produttività agricola, il suolo, risorsa non rinnovabile, fornisce importanti funzioni ecologico-ambientali, tra le quali il mantenimento della biodiversità e della continuità ecologica anche in ambito urbano,



l'effetto filtro e tampone nei confronti degli inquinanti, il mantenimento degli equilibri idrogeologici, la regolazione del microclima e la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Alla luce di tali considerazioni, viste anche le numerose previsioni di *aree residenziali* di completamento e le potenzialità edificatorie già in essere, ma non ancora attuate, *si chiede di verificare le effettive esigenze insediative in termini dimensionali e localizzativi*. In particolare, considerata l'entità del consumo di suolo su aree ancora libere nonché potenzialmente volano per ulteriori futuri insediamenti, *si evidenziano come maggiormente critiche le azioni di Piano individuate alla tabella di sintesi al paragrafo 4.1 e le previsioni viabilistiche (paragrafo in calce alla tabella)*.

Territorio rurale, suolo agricolo di pregio, attività agricole, fauna selvatica

Al fine di valutare l'incidenza delle previsioni urbanistiche indicate nel Nuovo PRGC proposto sulle aree agricole irrigue e sui suoli ad elevata capacità d'uso, sono state confrontate le previsioni di piano con le informazioni relative alla capacità d'uso dei suoli (versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000, consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm) ed alle infrastrutture ed aree irrigue (consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/sibi_web/).

Dall'esame della versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte, emerge che il territorio di pianura del Comune di Mazzé è caratterizzato dalla presenza di suoli che rientrano prevalentemente in prima, in seconda ed in terza classe di capacità d'uso dei suoli.

Ampie superfici agricole risultano essere irrigue: in alcuni casi l'attività irrigua è gestita direttamente dalle singole aziende agricole, in altri casi è invece oggetto di gestione consortile, in particolare si segnala il Consorzio dei Canali del Canavese con sede in via Trieste 22/a 10014 Caluso (TO).

Si rileva che la quasi totalità delle espansioni urbanistiche di nuova previsione, nonché parte di quelle già inserite nel Piano vigente, ma non ancora attuate e riconfermate ricadono su suoli di seconda e terza classe di capacità d'uso e, in buona parte, su terreni agricoli irrigui anche serviti da infrastrutture consortili.

Per quanto riguarda la componente ambientale "suolo", si rileva che il Rapporto Ambientale allegato al Nuovo PRGC in più punti non ha correttamente interpretato le vigenti norme (PTR, PTCP2) in materia di consumo di suolo; tale considerazione resta valida anche considerando le precedenti normative (PTR approvato nel giugno 1997 e PTC approvato nell'agosto 2003).

In particolare si osserva che le considerazioni che dovevano essere effettuate sulla base della Carta di Capacità d'uso dei suoli sono completamente errate. Nel capitolo "suolo e sottosuolo" da pag. 76 a pag. 80 vengono sommariamente descritti gli usi del suolo, le acclività, le informazioni geologiche e geomorfologiche nonché quelle pedologiche. La capacità d'uso dei suoli viene correttamente definita, ma il riferimento cartografico utilizzato è sbagliato, come le conclusioni che ne discendono. Lo stralcio di carta che viene pubblicato a pag. 80 infatti è tratto dalla Carta dei Suoli che individua come suoli a5 "Alfisuoli di pianura ghiaiosi" i terreni della pianura di Mazzé-Tonengo, c1 "Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi" e c3 "Entisuoli di pianura ghiaiosi" i terreni pianeggianti che costituiscono le aree pianeggianti prossime a corso della Dora Baltea. Si riportano di seguito le conclusioni riportate a pag. 79: "come si può vedere dalla tavola la

maggior parte del territorio di Mazzè, sia quello urbanizzato che le aree agricole poste a ovest del fiume, sono in classe 5, mentre i suoli più fertili (classi 1 e 3) si trovano ragionevolmente lungo il corso d'acqua". E' evidente che si è erroneamente utilizzata la Carta dei Suoli al posto della Carta della Capacità d'uso dei suoli e che le codifiche in essa contenute sono state utilizzate come se indicassero la capacità d'uso dei suoli; la conclusione che le principali aree agricole del comune sono in 5° classe di capacità d'uso è pertanto errata. Di conseguenza risultano errate molte delle considerazioni effettuate sull'opportunità dell'edificazione di certe aree e sulla coerenza di certe scelte con le norme previste dalla pianificazione territoriale Regionale e Provinciale.

Nel RA il nuovo consumo di suolo, ed in particolare la realizzazione di nuove aree residenziali, è giustificato dall'andamento demografico osservabile nel Comune, tuttavia le previsioni cui si fa riferimento appaiono eccessivamente ottimistiche. Dai dati riportati e da quelli più recenti dell'ISTAT si evince infatti che negli ultimi 32 anni, ed in particolare dal 1981 al 2013, la popolazione di Mazzè è cresciuta di 733 abitanti. Il Piano presentato, la cui validità si può ottimisticamente valutare in 10 anni, prevede un incremento di 707 abitanti. Si osserva inoltre che i dati demografici cui si fa riferimento arrivano sino all'anno 2010 che rappresenta il culmine di un momento di crescita demografica, mentre consultando i dati ISTAT si osserva che negli ultimi anni la popolazione è diminuita (dal 2010 al 2013 il saldo risulta essere -53).

Inoltre non si condivide la previsione relativa ai nuovi posti di lavoro che si creeranno grazie alle nuove attività produttive ipotizzate, di cui non viene descritto il tipo di produzioni e lavorazioni, né si è prodotta alcuna documentazione atta a dimostrare un effettivo interessamento da parte dei privati. Allo stesso modo non si condivide il criterio in base al quale si è arbitrariamente ipotizzato che il 35% degli occupati potesse rappresentare una stima attendibile dell'incremento demografico indotto. Sulla base di questi elementi si ritiene che le previsioni di crescita siano oggettivamente sovrastimate e pertanto non siano sufficienti a giustificare tutte le trasformazioni all'uso residenziali previste.

Il principale aspetto di criticità delle previsioni proposte in termini di consumo di suolo consiste nell'individuazione di nuove aree di espansione dell'urbanizzato (residenziale, produttivo e per servizi) nell'ambito di terreni agricoli ad elevata capacità d'uso del suolo. Si rimanda alla tabella al paragrafo 4.1 per l'individuazione puntuale delle aree.

Nel RA mancano dati in ordine alla quantificazione delle perdite di produzione agricola derivanti dall'attuazione delle azioni di piano e del mancato profitto aziendale (anche a livello di previsione), nonché indicazioni riguardo a possibili azioni compensative da perseguire.

Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo, sarebbe quindi opportuno puntare, in primo luogo, al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente, valutando l'effettiva esigenza delle nuove previsioni proposte, sia in relazione alla domanda posta dalla collettività, sia in considerazione delle potenzialità edificatorie in essere e non ancora attuate, anche alla luce dell'andamento demografico della popolazione residente registrato negli ultimi anni come si evince dall'analisi dei dati ISTAT aggiornati al 2013 e dei report del Gazzettino Statistico Regionale, di cui si riportano di seguito integralmente le previsioni di medio-lungo termine: "La diminuzione delle nascite e l'aumento dei decessi determineranno un progressivo peggioramento del saldo naturale, ossia della variazione nella consistenza di una popolazione non riconducibile a fenomeni migratori: annualmente si passerà da 10.000 persone in meno a 30.000 in meno. Per questo motivo, legato alla struttura della



popolazione piemontese e alla sua inerzia, un apporto migratorio anche consistente come quello ipotizzato nello scenario "centrale" non riuscirà a invertire la tendenza alla diminuzione complessiva della popolazione, che potrebbe dunque scendere sotto la soglia dei quattro milioni intorno agli anni trenta del secolo in corso."

Si mette in luce che il consumo di suoli ad elevata capacità d'uso è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo. La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

In Piemonte nel 1991 il suolo disponibile all'uso agricolo rientrante nelle prime tre classi di capacità d'uso era pari a circa 770.000 ettari, ma di questi solo il 13% risulta non avere alcuna limitazione all'utilizzo agricolo, anche in quanto avente giacitura pianeggiante. Nel periodo compreso tra il 1991 e il 2005 sono stati consumati oltre 14.000 ettari di suolo fertile. Il suolo fertile pianeggiante è una risorsa limitata e preziosa che deve essere oggetto di un'attenta pianificazione. L'ingente consumo di suolo avvenuto nei decenni passati e continuato in maniera sempre più aggressiva negli ultimi anni ha creato una sensibilità e un'attenzione crescente nei confronti della necessità di porre un freno al consumo e all'impermeabilizzazione del suolo. Tale consapevolezza, che attraversa fortemente anche il territorio piemontese ai diversi livelli, deve però tradursi in atti concreti volti alla conservazione di questa risorsa ambientale fondamentale e alla valorizzazione del suo utilizzo primario, soprattutto nei contesti in cui i terreni sono particolarmente fertili e in cui si localizzano produzioni agricole ed agroalimentari di pregio.

A questo proposito, si sottolinea che già il Piano Territoriale Regionale del 1997 relativamente ai suoli ad eccellente produttività, ascrivibili alla prima ed alla seconda classe di capacità d'uso, evidenziava che "le politiche territoriali regionali e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli".

Il Nuovo PTR (approvato con DCR n. 122-29783 del 21.07.2011), oltre a porsi come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo (art. 31), tutela i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (artt. 24-26), in particolare se ricadenti nella prima e nella seconda classe di capacità d'uso dei suoli. Il comma 2 dell'art. 26 precisa che la tutela si applica anche ai territori ricadenti in terza classe di capacità d'uso dei suoli, qualora i territori in prima classe siano assenti o inferiori al 10% del territorio comunale. *Nel caso specifico poiché i suoli di I° classe ammontano a 233 ettari, e quindi inferiori ai 273 ettari che rappresentano il 10% del territorio comunale, per il comune di Mazzé le stesse norme di tutela che regolano le attività sui suoli di I° e II° classe si applicano anche ai suoli di III° classe.*

Analogamente il PTC1, approvato con DCR n. 291-26243 in data 01.08.2003, all'art. 4 "Disposizioni in materia di agricoltura" indicava tra gli indirizzi la tutela delle attività agricole, la lotta alla marginalizzazione del comparto irriguo, nonché la conservazione delle attività agricole, nelle direttive dei commi 4.2.1 e 4.2.2. vengono poste ulteriori tutele per i suoli di I° e II° classe di capacità d'uso, per i quali viene indicata la conservazione della destinazione d'uso agricola. Infine il PTCP2, approvato con delibera n. 121-29759 del 21.07.2011, pone come obiettivo principale del piano art. 14 Nda il contenimento del consumo di suolo, e con

gli artt. 15, 16 e 17 pone tutta una serie di norme a tutela dei suoli con particolare riferimento a quelli ad uso agricolo.

Sebbene il progetto definitivo del Nuovo Piano Regolatore di Mazzé sia stato adottato con delibera di Consiglio Comunale del 29.07.2011, in data antecedente all'approvazione del Nuovo PTR e del PTCP2 (21.07.2011), potrebbe essere opportuno fare riferimento anche a tali strumenti sovraordinati, che peraltro, come sopra evidenziato, hanno confermato aspetti già delineati dai piani vigenti al momento dell'adozione del Piano.

In particolare, relativamente alla *coerenza con il nuovo PTR*, si osserva che le espansioni urbanistiche proposte dal Piano in esame paiono in contrasto con gli artt. 24 e 26, che individuano come obiettivi prioritari del PTR la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura, nonché la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo.

Più nel dettaglio, l'art. 26 definisce che, nei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (tra cui quelli ricadenti in I, II e III classe di capacità d'uso dei suoli), le politiche e le azioni devono essere volte a garantire la permanenza ed il potenziamento delle attività agricole, a valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell'ambiente e del paesaggio rurale, a limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, a valorizzare le capacità produttive del comparto agricolo, a favorire il turismo rurale e la diversificazione dell'economia rurale.

Le "Direttive" di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo specificano che in tali territori "le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse" e che "la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso".

L'art. 31 del PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per la quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia volte al contenimento del suo consumo e individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare il consumo di suolo. Tale articolo, tra gli indirizzi del Piano, ribadisce la necessità di una riduzione e di un miglioramento dell'occupazione di suolo attraverso politiche che favoriscano lo sviluppo interno degli insediamenti, recuperando le aree dismesse e riducendo all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione. Il comma 9, tra le direttive, specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo a fronte della dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

Al contrario sulla base dell'analisi degli elaborati progettuali, delle foto aeree e da sopralluoghi effettuati emerge che molte aree che hanno già variato la loro destinazione d'uso (sono già passate da agricolo a residenziale) di fatto sono ancora agricole e pertanto pare difficilmente giustificabile la necessità di ulteriori trasformazioni quando quelle previste in passato non sono ancora state attuate o pienamente sfruttate.

Il comma 10 definisce inoltre che, in assenza di soglie massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni, "le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente".

Dall'esame del documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" (<http://www.regione.piemonte.it/geopiemonte/dati/cartografia.htm>), che riporta i dati, suddivisi per Province, delle superfici relative al consumo di suolo complessivo per ogni



Comune, le previsioni urbanistiche previste dalla Revisione generale proposta paiono però superare la soglia del 3%.

Osservazioni relative alle Norme tecniche di attuazione

Si ritengono critiche in quanto possono dare origine a ulteriore consumo di suolo anche le possibilità edificatorie concesse relativamente alle aree per lo sviluppo turistico art. 43.8 e alle aree per servizi pubblici, art. 44.

Relativamente alle aree normate dall'art. 43.8, ovvero quelle turistico ricettive, viene concessa la realizzazione di nuove costruzioni per attrezzature e servizi sino con un rapporto di copertura massimo del 5%, ai quali si possono aggiungere locali per ristorazione e agriturismo.

Per quanto riguarda le aree normate dall'art. 44, ovvero quelle destinate a servizi pubblici, si evidenzia come tale definizione sia onnicomprensiva (pur con le distinzioni, scuole, edifici religiosi, parcheggi, strutture sportive,...) e che gli interventi previsti abbiano perlopiù come conseguenza un ulteriore consumo di suolo.

Si richiede pertanto una regolamentazione che fissi parametri edificatori più restrittivi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, per quanto riguarda la componente agricola, gli interventi previsti dal Nuovo PRGC non possono essere considerati ambientalmente sostenibili e compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione del territorio rurale che la Direzione Agricoltura persegue, salvo loro revisione nelle successive fasi di definizione del Piano.

4.8 Area Golf

Al fine di ottemperare alle esigenze di corretta gestione delle strutture sportive del campo da golf (soprattutto per quel che riguarda il consumo idrico e l'utilizzo di prodotti fitosanitari), si ritiene opportuno che il gestore si doti di un *sistema di certificazione e gestione ambientale* sostenibile sulla base dei principali schemi di certificazione, quali EMAS ed UNI EN ISO 14001 e accedere ai programmi di certificazione ambientale specifici per il gioco del golf, quali G.E.O. – Golf Environment Organisation.

Si chiede inoltre di *valutare la possibilità di delimitare l'area in modo tale da garantire il passaggio dei vertebrati terrestri.*

4.9 Procedure di VIA

In relazione all'art. 16.9 delle NTA riferito alle procedure di Valutazione di impatto ambientale, si ricorda che la normativa di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 40/1998.

4.10 Paesaggio

L'obiettivo generale PRG.1 del Nuovo PRGC di Mazzé prevede la "sostenibilità ambientale e la valorizzazione del paesaggio", che dovrebbe trovare attuazione mediante i conseguenti obiettivi specifici e le azioni di Piano.

Rispetto a tale sistema di obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio, alcune previsioni sollevano criticità sia in termini di localizzazione che di dimensione degli interventi e rischiano di compromettere il delicato equilibrio tra le nuove previsioni di Piano, la struttura urbana consolidata e il sistema paesaggistico-ambientale del territorio comunale.


Si rimanda alle aree individuate al paragrafo 4.1 "Sintesi puntuale delle criticità" dalle voci "notevole impatto scenico-percettivo", "accostamento critico...", "avanzamento del fronte

edificato in area integra", *"innesco/incremento di processi/fenomeni di crescita arteriale/dispersione insediativa"*, *"sfrangiamento in area libera/scarsamente urbanizzata"*, *"nuovo fronte edificato in area libera"* che determinano espansioni del tessuto edificato, con l'introduzione di nuove barriere antropiche ed il conseguente aumento dei livelli di frammentazione ecologico-ambientale e paesaggistica, nonché alterazioni dei rapporti scenico-percettivi con il contesto (intervisibilità tra la parte pianeggiante a sud del Comune e quella collinare a nord ove sorge il centro storico, visuali verso i versanti alpini,...) e/o possibili problematiche di inserimento paesaggistico degli interventi.

Più nel dettaglio:

- il complesso delle aree R21 e R39 e i limitrofi ambiti a servizi tendono a annullare, contrariamente agli orientamenti del Piano Paesaggistico Regionale, le pause del costruito e a creare un continuum urbanizzato tra il capoluogo, Mazzé, e le frazioni Tonengo e Casale, determinando la saldatura tra i nuclei edificati storicamente consolidati e compromettendone l'attuale impianto morfologico, l'aspetto percettivo ed i caratteri di tipicità. Tali previsioni comporterebbero inoltre l'occlusione di varchi permeabili e di aree che potenzialmente potrebbero concorrere alla realizzazione di elementi di connessione ecologica e che pertanto andrebbero salvaguardati;
- come già evidenziato in fase di specificazione, l'attuazione delle aree R33, R34, R35, R36, R37 a Casale e delle previsioni R24, R25, R26 e R29 a Tonengo, oltre alla notevole dimensione, potrebbe rappresentare lo spunto per la crescita di nuovi sfrangiamenti o appendici edificate in contesti paesaggistici ancora integri (ambiti, perlopiù prativi o seminativi di elevata potenzialità produttiva agricola e/o di valenza paesaggistica), fino a colmare le aree integre che verrebbero delimitate dalle nuove circonvallazioni comunali;
- le aree R38, R27 e R28 localizzate lungo via Primo Maggio e le aree produttive confermate al confine con Caluso intensificano la formazione di nuovi fronti edificati continui lungo la viabilità esistente;
- la previsione dei parcheggi in prossimità del Castello di Mazzé potrebbe alterare le relazioni funzionali e percettive tra il borgo storico e il paesaggio limitrofo, dal momento che la norma relativa (art. 44.4, c. 5) prevede anche la possibilità di realizzare attrezzature culturali, sociali, associative, sportive e ricreative. Si evidenzia la necessità di rivedere tale previsione in funzione dell'effettiva valorizzazione del centro storico e dell'ambito a valenza naturalistica che lo circonda, eliminando ogni forma di possibilità edificatoria;
- l'implementazione delle aree turistico-ricettive, peraltro non supportata da analisi valutative che giustificano effettive esigenze edificatorie e specificano la localizzazione e l'entità e tipologia delle attività previste, potrebbe incrementare ulteriormente i processi di dispersione insediativa in atto, introducendo nuovi elementi di detrazione paesaggistica rispetto alle visuali panoramiche apprezzabili verso il concentrico e/o i versanti alpini.

Al fine di garantire la qualità della progettazione, individuando un'edilizia coerente ed integrata con i caratteri fisici, morfologici e funzionali del contesto territoriale e delle preesistenze di pregio, si richiede di *integrare le prescrizioni delle NTA con la richiesta di subordinare gli interventi alla predisposizione di progetti edilizi corredati da studi di inserimento paesaggistico-ambientale con elaborati grafici mirati* - quali simulazioni, fotoinserti, restituzioni tridimensionali, ...- relativi a possibili modalità di sistemazione



delle aree articolando i volumi di futura realizzazione e inserendo le opportune misure mitigative (ad es. opere a verde che prevedano la messa a dimora di piante ad alto fusto, arbusti, siepi e filari riconducibili ai caratteri vegetazionali tipici dell'area d'intervento).

In particolare sarà necessario l'approfondimento di *norme finalizzate alla valorizzazione della leggibilità della morfologia e dei caratteri tipici dei nuclei consolidati, nonché ad evitare impatti sulla componente scenico percettiva*, salvaguardando le visuali privilegiate verso il versante collinare su cui sorge il Castello di Mazzé.

Si suggerisce di inserire nell'apparato normativo un esplicito riferimento agli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia"* e agli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"*, approvati con DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010. Tali documenti contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, a supporto dei professionisti e degli Enti Locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

Riguardo alle criticità sopra delineate, si ricordano alcune *linee d'azione allegare alle NTA del Piano Paesaggistico Regionale*, adottato con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009, relative agli Ambiti di paesaggio 28 – Eporediese e 29 - Chivassese, di cui Mazzé è parte:

- ripristino e mantenimento delle superfici a prato stabile al fine di valorizzare la componente paesaggistica e ambientale delle colture agrarie, oltre a favorire lo stoccaggio dell'anidride carbonica nel suolo;
- riconnessione ecologica delle aree di maggior pregio naturalistico, anche mediante la formazione di corridoi per il superamento dei principali fattori di frammentazione lineare;
- recupero delle borgate in via di abbandono e dei percorsi storici, con la sistemazione dei contesti, la difesa dal bosco e la mitigazione degli impatti antropici;
- contenimento e mitigazione delle espansioni insediative soprattutto a sud di Ivrea, dove diminuiscono gli intervalli tra borghi e centri;
- rispetto delle specificità morfologiche dei luoghi e delle modalità insediative originarie;
- salvaguardia e difesa delle zone lacuali e delle zone umide minori, con ricostituzione di fasce seminaturali circostanti, in prevalenza boscate, per il miglioramento dell'habitat;
- promozione di misure di attenzione nell'impiego di fitofarmaci, fertilizzanti e nello spandimento dei liquami, oltre che nelle opere di depurazione civili;
- salvaguardia e/o realizzazione di fasce di vegetazione lungo il fiume e nelle sue casce d'espansione;
- conservazione e ripristino delle alberate campestri, radicate lungo corsi d'acqua, fossi, viabilità e limiti di proprietà;
- limitazione degli insediamenti non direttamente indirizzati alla valorizzazione dei luoghi e contenimento della dispersione insediativa in territori rurali pregiati.

5. CONCLUSIONI

Visti i contenuti del Piano e le analisi e le valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Mazzé, al fine di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del

Nuovo PRGC potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche ed integrazioni alla Piano alla luce delle osservazioni esposte ai precedenti paragrafi 3 e 4.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, "l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione".

Tale fase di revisione, che come sopra specificato dovrà avvenire in costruttiva collaborazione tra l'autorità procedente e l'autorità competente, sarà espletata mediante incontri tecnici finalizzati a garantire l'inserimento degli elementi di revisione ambientale e paesaggistica nella rielaborazione del Piano.

Il Responsabile del Procedimento
dell'Organo Tecnico regionale per la VAS

Il Dirigente
[Signature]
Bianco

visto: il Direttore
[Signature]
Dezzani

Il referente:
arch. Raffaella Dalmastra



Comune di MAZZE'
Provincia di TORINO
Regione PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE A16000:Ambiente,Governo e
Tutela del Territorio
PROT. n. 15101/A16000
del 26/06/2017



COMUNE DI MAZZÈ
Città Metropolitana di Torino

- 9 GIU 2016

N. Prot. 6668

Cat. 10.0.8 Fasc. 10.0.8

Piano Regolatore Generale Comunale
PROGETTO DEFINITIVO
Valutazione Ambientale Strategica
Piano di Monitoraggio

Versione 2_Giugno 2016

Approvato con DCC n.° 29 del 16/06/2016

Il responsabile del procedimento

Il segretario comunale

Il tecnico
Ing. Roberto Allione



Indice

Indice.....	2
Piano di monitoraggio.....	3
Indicatori comunali	5
Integrazione del piano di monitoraggio	7




Piano di monitoraggio

La stima degli effetti attesi del Piano e il loro successivo controllo e monitoraggio nel tempo faranno riferimento ad un insieme di indicatori identificati in coerenza con quelli utilizzati in sede di valutazione della situazione attuale.

Nella tabella seguente sono riportate, per ciascuna azione, il relativo target e l'indicatore o gli indicatori che possono essere scelti per monitorare gli effetti di tali azioni di piano.

Le sigle relative ad alcuni indicatori si riferiscono a quelli riportati nella successiva tabella degli indicatori comunali.


Obiettivi di PRG	Azioni di PRG	Target/soglia di compatibilità prefissato/a	Indicatore/i
PRG 1) per la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del paesaggio			
PRG 1.1 - la salvaguardia del sistema produttivo agricolo e del consumo dei suoli	Regolamentazione mirata a garantire lo sviluppo, l'adeguamento strutturale e funzionale delle aree produttive destinate all'attività agricola e il relativo consumo contenuto di suolo	% superficie coltivata/a prato e incolto rispetto all'intero territorio comunale non inferiore al 65%	rapporto fra superficie aree coltivate/a prato, incolto e la superficie del territorio comunale
PRG 1.2 - la valorizzazione delle aree di qualità naturalistica e il potenziamento del sistema del verde urbano e territoriale	Regolamentazione sulla dotazione del verde	Dotazione di verde per abitante insediato pari a 5 mq	1.a, 2.a, 2.b, 3.b, 4.b,
	Completamento della rete del verde pubblico nelle aree di completamento e di nuovo impianto, e creazione di un polo centrale di servizi di interesse locale a nord del cimitero di Tonengo, in prossimità dell'area della nuova scuola materna	50% di realizzazione del completamento della rete del verde pubblico in 5 anni	1.a, 2.a, 5.a, 2.b, 3.b, 4.b, 7b, 9.b
	Tutela delle aree a elevata qualità naturalistica (aree S.I.C. e aree limitrofe, Parco del Po e aree limitrofe)	% superficie boscata rispetto all'intero territorio comunale non inferiore al 13%; non si ridurrà la superficie occupata dalle aree protette rispetto all'intero territorio comunale pari all' 8,43%	rapporto fra superficie aree boscate e la superficie del territorio comunale; rapporto fra superficie aree S.I.C./ area Parco del Po e la superficie del territorio comunale, 12.b
PRG 1.3 - la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale addensato e disperso	Completamento del polo turistico tra Casale e Rondissone (ampliamento campo volo, campo golf), con attenzione al loro corretto inserimento nel territorio	Sistemazione dell'area in modo da preservare la naturalità dei luoghi	rapporto fra superficie core areas e la superficie del territorio comunale, 12.b
	Disciplina degli interventi in centro storico con indirizzi, per singoli immobili residenziali esistenti, per la qualificazione ambientale e il miglioramento delle modalità di recupero e di inserimento nel contesto	Recupero in 5 anni degli edifici in centro storico pari al 20% del totale	2.a, 2.b
	Individuazione e regolamentazione degli immobili residenziali esistenti di impianto storico o afferenti il patrimonio rurale inglobati nel tessuto urbano recente	Recupero in 5 anni degli edifici di impianto storico o afferenti il patrimonio rurale pari al 30% del totale	2.a, 2.b



Obiettivi di PRG	Azioni di PRG	Target/soglia di compatibilità prefissato/a	Indicatore/I
PRG 1.4 - l'incentivazione delle azioni strategiche per il risparmio energetico	Promozione dell'utilizzo e delle produzioni di energia rinnovabile, in particolare per quel che riguarda il fotovoltaico, secondo le indicazioni delle politiche di settore sul tema, con attenzione ad evitare impatti e interferenze con la fruizione paesistica e del patrimonio storico culturale	Copertura del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili pari al 20% in 5 anni	1.a, 2.a, 11.b
PRG 1.5 - la riduzione degli impatti e dei rischi nelle attività produttive, in loco o rilocalizzate	Promozione della concentrazione degli insediamenti produttivi in aree logisticamente efficienti e limitazione della loro dispersione per limitare gli impatti paesistici e sul traffico	30% realizzazione aree produttive nelle aree confinanti con Caluso in 5 anni	1.a, 2.a, 3.b, 5.b
	Regolamentazione per le aree produttive mirata al contenimento degli impatti e al corretto inserimento nel territorio	Superficie occupata dagli edifici produttivi non superiore al 30% della superficie occupata	1.a, 2.a, 3.b, 5.b, 8.b, 9.b
PRG 1.6 - la salvaguardia rispetto alle situazioni di rischio idrogeologico (P.A.I.)	Regolamentazione dell'attività edilizia e degli usi agricoli in relazione alla pericolosità idrogeologica (PAI, 7LAP)	Prosecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica e di recupero di aree degradate	Progetti di finanziamento per interventi di ripristino approvati dalle autorità preposte
PRG 1.7 - il contenimento dell'inquinamento e la minimizzazione dei rischi ambientali diffusi (Inquinamento elettromagnetico, aria, acqua, rifiuti, rumore)	Attenzioni operative e disciplina per il contenimento degli impatti da inquinamento elettromagnetico, aria, acqua, rifiuti, rumore; fasce di rispetto per le principali infrastrutture	Si prevede che nelle aree produttive di nuovo impianto su tutto il territorio comunale non saranno installati impianti produttivi a elevato impatto (IPPC)	4.a, 6.a, 7.a, 8.a
PRG 2) per la qualificazione dello sviluppo urbano e il potenziamento del ruolo territoriale della città			
PRG 2.1 - la riorganizzazione della viabilità interna	Riorganizzazione della viabilità urbana con ampliamenti e integrazioni al sistema viario interno, in particolar modo per le aree produttive e commerciali	100% riorganizzazione della viabilità interna in 5 anni	3.a, 8.b
PRG 2.2 - la risposta al fabbisogno abitativo con previsioni edificatorie finalizzate alla qualificazione delle zone urbane esterne al concentrico e alla riqualificazione degli ambiti incompleti interni	Previsione di nuove aree residenziali a margine dei principali centri abitati e completamento delle aree residenziali interne	30% realizzazione aree residenziali di nuovo impianto in 5 anni	1.a, 2.a, 1.b, 2.b, 6.b, 10.b

E' necessario distinguere gli indicatori effettivamente legati alle azioni del piano (detti indicatori di piano) e controllabili a livello comunale rispetto a quelli importanti, ma necessariamente trattati da altri soggetti quali ARPA e Regione (detti indicatori generali).

Per quanto riguarda gli indicatori di piano comunali è necessario valutare che ogni verifica periodica da effettuarsi dovrà trovare fondamento su un sistema informativo disponibile per gli uffici, di facile utilizzo e pratico aggiornamento. Si elencano quindi gli indicatori di base (denominati x.a) ottenibili da banche dati comunali e quelli derivati (denominati x.b) che da essi possono discendere per elaborazione e che vengono proposti quali set di indicatori possibili.



Indicatori comunali

	Indicatore	Fonte	tipo	cadenza
1.a	popolazione residente	Anagrafe	di base	annuale
2.a	n. permessi rilasciati	Settore edilizia	di base	annuale
3.a	rete stradale	Settore LLPP	di base	annuale
4.a	aree estrattive	Settore edilizia	di base	annuale
5.a	aree servizi a verde e percorsi ciclopedonali (da LLPP)	Settore LLPP	di base	annuale
6.a	produzione pro capite giornaliera	SCS	di base	annuale
7.a	quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica	SCS	di base	annuale
8.a	numero di impianti radioelettrici	Settore edilizia	di base	annuale
1.b	densità di abitanti	Anagrafe	derivato	biennale
2.b	aree urbanizzate residenziali (da permessi di costruire)	Settore edilizia	derivato	biennale
3.b	aree urbanizzate produttive (da permessi di costruire)	Settore edilizia	derivato	biennale
4.b	superficie impermeabilizzata (da permessi di costruire)	Settore edilizia	derivato	biennale
5.b	aree produttive/aree urbane	Settore edilizia	derivato	biennale
6.b	popolazione residente/aree urbanizzate	Settore edilizia-anagrafe	derivato	biennale
7.b	aree per servizi a verde/superficie impermeabilizzata	Settore LLPP-edilizia	derivato	biennale
8.b	aree servizi ed infrastrutture totali realizzate/aree residenziali e produttive realizzate	Settore LLPP-edilizia	derivato	biennale
9.b	aree a servizi per il verde realizzate/aree residenziali e produttive realizzate	Settore LLPP-edilizia	derivato	biennale
10.b	n. interventi/tipologia/cambi d'uso/fabbricati strumentali	Settore edilizia	derivato	biennale
11.b	quota di produzione lorda di energie rinnovabili	Settore edilizia	derivato	biennale
12.b	indice di biopotenzialità territoriale (B.T.C.)	Settore edilizia	derivato	biennale

Gli indicatori di base potranno avere un aggiornamento periodico a cadenza annuale in quanto afferiscono a banche dati comunali che effettuano bilanci annuali, quelli derivati avranno cadenza biennale in relazione alle effettive possibilità di rielaborazione del dato.

Ove si rendessero disponibili aggiornamenti fotogrammetrici (da fonte Regionale su immagini satellitari) si potranno in quel caso anche effettuare valutazioni degli indicatori legati all'uso del suolo.

Per quel che riguarda la quota di produzione lorda di energie rinnovabili essa può essere derivata dai dati delle documentazioni riguardanti il contenimento energetico (relazioni ai sensi della Legge 10/91, D. Lgs. 311/2006 e s.m.i.).

Per quel che riguarda l'indice di biopotenzialità territoriale (B.T.C.), esso rappresenta un indicatore molto importante per il monitoraggio e il controllo degli effetti ambientali significativi sul paesaggio; esso è definito come l'indicatore dello stato del metabolismo energetico dei sistemi vegetali e rappresenta la capacità di un ecosistema di conservare e massimizzare l'impiego dell'energia, in grado di individuare le evoluzioni/involuzioni del paesaggio, in relazione al grado di conservazione, recupero o trasformazione del mosaico ambientale. Tale indice è calcolato come la somma delle singole aree per destinazione d'uso per comune o macroarea e moltiplicazione per il valore di B.T.C. unitario corrispondente; ad ogni tipologia di uso corrisponde un valore di biopotenzialità unitario; moltiplicando il B.T.C. unitario per le differenti superfici d'uso del suolo, si ottiene il valore di



biopotenzialità dell'area in esame. La sua unità di misura è Mcal/mq di territorio per tipologia di uso.

Per quanto invece afferisce agli indicatori generali si fa riferimento alle banche dati di ARPA, Regione Piemonte e della Provincia, le quali hanno un continuo aggiornamento di rilevazione e che sono in disponibilità degli enti competenti in materia ambientale:

- 1.g: qualità dell'aria PFR "Sistema Informativo Nazionale Ambientale" (SINANet); la Regione Piemonte, insieme ad ARPA, svolge funzione di PFR del SINANet, con la collaborazione delle Province; riporta dati di monitoraggio sulla qualità dell'aria (qualità dell'aria in Piemonte);

- 2.g: qualità dell'acqua REGIONE Piemonte ARPA Piemonte - Centro Regionale per le Ricerche Territoriali e Geologiche - Struttura Semplice Sistema Informativo Geografico Ambito territoriale: Regione Piemonte.



Integrazione del piano di monitoraggio

A seguito del parere motivato ricevuto dall'OTR, sono richieste una serie di integrazioni al presente piano di monitoraggio, descritte nel seguito.

Tutti gli indicatori proposti dovranno essere applicati all'intero territorio comunale e i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi annualmente, entro il mese di gennaio, alla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, per via telematica all'indirizzo mail: valutazione.pianiprogram@regione.piemonte.it.

Il set di indicatori proposti dovrà essere integrato mediante i seguenti indici:

- indice funzionale alla valutazione delle ricadute generate dall'attuazione della Variante sulla componente scenico-percettiva, ossia sul livello di organizzazione del paesaggio comunale e sulla sua qualità scenica; dovranno essere individuati, su apposita cartografia, alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ecc.), sia di vulnerabilità visiva; il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti prescelti e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi;
- indici relativi alla misurazione del consumo di suolo e dei concomitanti processi di frammentazione ambientale e di dispersione dell'urbanizzato, illustrati nelle tabelle di seguito riportate.

Tali indicatori fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, predisposto dalla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione. La loro applicazione dovrà costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio, riferito all'intero territorio comunale, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione di strumenti urbanistici successivi.



INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
$CSU = (Su/Str) \times 100$	Su = Superficie urbanizzata ¹ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ² (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
$CSI = (Si/Str) \times 100$	Si = Superficie infrastrutturata ³ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
$Dsp = [(Sud+Sur)/Su] \times 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁴ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁵ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

¹ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

² Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

³ Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

⁴ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

⁵ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

Piano di monitoraggio




INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP) ⁶	
CSP = (Sp/Str)x100	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I, CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
CSR = (Scr/Str)x100	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
IFI = Li/Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

⁶ Per la quantificazione delle diverse classi di capacità d'uso del suolo si dovrà fare riferimento alla versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000 (consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agn/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm).





REGIONE PIEMONTE



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio

Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

Allegato D

Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale relativa al Nuovo PRGC del Comune di MAZZE' (TO)

DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. 152/2006

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi che, secondo quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 152/2006 e dalla d.g.r. n. 12-8931 del 09.06.2008, accompagna l'approvazione del Piano, illustrando: "in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate".


La presente dichiarazione di sintesi fa riferimento alle osservazioni ambientali e paesaggistiche, sviluppate nella relazione di esame delle controdeduzioni redatta dall'Organo Tecnico regionale, sulla base dei dati forniti dal Comune di Mazzé negli elaborati *Rapporto Ambientale, Piano di Monitoraggio, Osservazioni regionali prat. B20272. Relazione illustrativa alle Osservazioni e Norme tecniche di attuazione*, che riassumono le criticità emerse in fase di istruttoria del Progetto definitivo e illustrano le scelte conseguentemente effettuate dall'Amministrazione comunale.

Tali osservazioni sono state integralmente recepite nella relazione di controdeduzione redatta dal Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest per la predisposizione del provvedimento di approvazione di competenza della Giunta Regionale.

In relazione al processo di Valutazione Ambientale Strategica, si evidenzia che la fase di specificazione è stata attivata il 18.03.2010, mediante la trasmissione del Documento tecnico preliminare e la consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale (Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto ambientale, ARPA Piemonte – Dipartimento provinciale di Torino, Parco Fluviale del Po Torinese, Consorzio dei Canali del Canavese, Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo delle Antichità egizie, ASL TO4). L'Organo tecnico regionale per la VAS ha inviato il proprio contributo di specificazione con nota prot. n. 47100/B08.05 in data 12.11.2010.

Il Comune di Mazzé ha adottato il Piano nella versione preliminare con d.c.c. n. 25 del 12.07.2010 e, successivamente, ha acquisito i contributi dei soggetti con competenza in materia ambientale (Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto ambientale e ARPA Piemonte – Dipartimento provinciale di Torino).

In data 14.09.2011 è pervenuta all'allora Settore Valutazione Piani e Programmi la nota del Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette relativa alla Variante parziale n. 6, con la quale il Comune di Mazzé ha anticipato l'attuazione di alcune previsioni già presenti nella revisione generale del PRGC in fase di



approvazione (ampliamento del campo da golf e dell'aviosuperficie per veicoli ultraleggeri).

Il Progetto definitivo del Nuovo PRGC è stato adottato con d.c.c. n. 39 del 29.07.2011 e, successivamente, il Comune ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ove è pervenuta in data 29.03.2012.

A seguito di una formale verifica da parte dell'allora competente Settore Attività di Supporto al Processo di Delega per il Governo del Territorio e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, il Progetto definitivo di Piano è stato ritenuto procedibile per l'istruttoria in data 20.06.2013.

L'Organo tecnico regionale per la VAS ha attivato l'istruttoria tecnica inerente la fase di valutazione del Progetto definitivo, svolgendo un sopralluogo e alcune riunioni con gli allora Settori Aree Naturali Protette, Agricoltura Sostenibile e Infrastrutture Irrigue e Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Torino, nonché con l'Amministrazione Comunale di Mazzé.

L'Organo tecnico regionale ha espresso il Parere Motivato con determina dirigenziale n. 463 del 20.08.2014.

Tale contributo aveva posto l'attenzione su aspetti inerenti le ricadute del nuovo strumento di pianificazione sullo stato qualitativo di diverse componenti del sistema ambientale locale, con particolare attenzione alle criticità potenzialmente determinate da alcune proposte a carattere residenziale, produttivo e terziario-ricettivo, nonché da due previsioni viabilistiche (circonvallazioni a ovest della frazione Tonengo e a est di Casale). Era stata sottolineata, inoltre, la necessità di approfondire e ridefinire alcuni aspetti metodologici, in particolare per quanto riguarda il piano di monitoraggio.


Nel Parere Motivato l'organo tecnico regionale aveva, infine, indicato la necessità di approfondire alcuni aspetti normativi, recependo disposizioni settoriali vigenti e definendo adeguate misure di mitigazione e compensazione, orientate a minimizzare gli impatti e a garantire una maggiore coerenza delle azioni previste rispetto al contesto ambientale e paesaggistico.

A seguito delle osservazioni regionali in materia di VAS ed urbanistica, l'Amministrazione comunale ha adottato le controdeduzioni con d.c.c. n. 29 del 16.06.2016, d.c.c. n. 6 del 11.04.2017 e d.c.c. n. 21 del 28.09.2017. Essendo emersa in fase istruttoria la necessità di ricevere specificazioni aggiuntive rispetto alle scelte operate in fase di controdeduzione, il Comune di Mazzé ha adottato con d.c.c. n. 4 del 07.02.2019 ulteriori elaborati integrativi, pervenuti alla Regione in data 16.04.2019.

Nella fase di revisione del Piano, il Comune ha svolto approfondimenti finalizzati a perfezionare i contenuti dell'apparato normativo del Nuovo PRGC e del piano di monitoraggio, nonché a garantire una più efficace integrazione delle previsioni con il sistema territoriale locale, sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

Nel dettaglio, l'analisi della documentazione predisposta dall'Amministrazione comunale ha evidenziato quanto segue:

- è stato integrato il documento Piano di Monitoraggio, mediante il recepimento degli indicatori suggeriti nel Parere Motivato dell'OTR per valutare il consumo di suolo, il livello di frammentazione ambientale del territorio, il grado di dispersione dell'urbanizzato, nonché la variazione della percezione del paesaggio locale, senza tuttavia individuare per quest'ultimo indice specifici punti di osservazione da cui effettuare le riprese fotografiche;



- è stato perfezionato e integrato l'apparato normativo del Piano, accogliendo le indicazioni fornite in merito a specifiche questioni relative a diverse componenti ambientali del territorio comunale (tutela delle aree protette, delle risorse idriche e fasce di rispetto delle captazioni idropotabili e degli impianti di depurazione, elettromagnetismo, rumore, permeabilità del suolo, inserimento paesaggistico dei nuovi interventi);
- sono state parzialmente definite nel Rapporto Ambientale e recepite nell'elaborato normativo del Piano specifiche misure di mitigazione, mentre non sono state individuate opere di compensazione atte a bilanciare gli effetti negativi irreversibili (consumo di suolo);
- è stata effettuata una complessiva riduzione delle previsioni insediative, mediante lo stralcio di numerose aree oggetto di previsione (aree residenziali di nuovo impianto R37, R36, R35.1, R25, R26, R38, R29, R24; area terziario-ricettiva T1) e delle circonvallazione delle frazioni Tonengo e Casale.

Nella fase di approvazione del Piano, stante il permanere di alcuni elementi di criticità, sia a livello ambientale che urbanistico, sono state introdotte d'ufficio alcune modifiche, puntualmente descritte nell'Allegato A alla deliberazione di approvazione del Piano.

In sintesi, tali modifiche comportano:

- la revisione parziale del comma 1 e del comma 2 dell'art. 82 delle NTA al fine di allinearli ai sopraggiunti aggiornamenti normativi inerenti i Siti della Rete Natura 2000;
- la parziale riscrittura del comma 1 e la sostituzione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 46.2 delle NTA per recepire i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dal Regolamento regionale n.15/R del 11.12.2006 e s.m.i. relativi all'area di salvaguardia dei tre pozzi potabili presenti sul territorio comunale;
- il recepimento della perimetrazione delle aree di ricarica delle falde profonde definita dalla "Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese", di cui alla determinazione dirigenziale n. 268 del 21.07.2016, pubblicata sul BUR n. 41 del 13.10.2016, e l'introduzione nelle NTA di un nuovo articolo, l'art. 46.8 "Aree di ricarica delle falde profonde", atto a richiamare la normativa vigente in materia (d.g.r. n. 12-6441 del 02.02.2018, pubblicata sul BUR n. 6 del 08.02.2018);
- la revisione e l'integrazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 46.5 (elettrodotti e metanodotti) e la riscrittura integrale dell'art. 46.6 (impianti radioelettrici) per adeguarne i contenuti alle disposizioni vigenti in materia di protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (d.p.c.m 08.07.2003, l. 36/2001, d.m. 29.05.2008, l.r. 19/2004);
- l'integrazione dell'art. 43.8 delle NTA con prescrizioni finalizzate a contenere le emissioni sonore e a evitare accostamenti acustici critici per le aree di sviluppo turistico (destinazioni a pista, ad esclusione delle piste motoristiche, e campo volo);
- la revisione e l'integrazione degli artt. 44, 44.3 e 83 con disposizioni volte a contenere i fenomeni di impermeabilizzazione del suolo e a mitigare eventuali ampliamenti di edifici ricadenti impropriamente in area agricola;
- l'introduzione di un nuovo art. 28bis finalizzato ad assicurare, mediante la prescrizione di analisi agronomiche specifiche e della piantumazioni di specie

autoctone adeguate al contesto, la sostenibilità ambientale e paesaggistica delle aree a verde pubblico e privato;

- la revisione e l'integrazione delle schede d'area degli ambiti R39, R21.10 bis, R21.10 ter, R21.16 e R21.19, del comma 29 dell'art. 43.8 e dell'art. 41 delle NTA con prescrizioni finalizzate a garantire sia l'individuazione di adeguate misure di compensazione ambientale, sia la piena coerenza delle previsioni residenziali, turistico-ricettive e produttive proposte con i disposti normativi del Piano Paesaggistico regionale, perseguendo un corretto inserimento nel contesto paesaggistico;
- la sostituzione del comma 3 dell'art. 77 con un nuovo disposto volto ad adeguare il Piano rispetto al quadro normativo vigente in materia di energia e ad assicurare il corretto inserimento paesaggistico degli impianti tecnologici per il risparmio energetico.

Il Vicario

(*arch. Giovanni PALUDI*)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario istruttore:
arch. R. Delmastro
tel. 011.4325228





Allegato E

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areasanordovest@regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

(*) *segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione: 11.60.10/PRG_VAR/B70625

Allegati:

- All. 1: Contributo del Settore Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino
Nota prot. 22131/A18000 in data 14.05.2019
- All. 2: Contributo dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS
Nota prot. 18449/A16000 in data 15.07.2019
- All. 3: Contributo del Settore Commercio e Terziario
Nota prot. 35028/A19000 in data 10.04.2019
- All. 4: Estratto cartografico tracciato di adeguamento della SP595 contenuto nel PTC2

Riferimento prot.:

Prot. Gen. n. 15101/A16000 in data 26.06.2017
Rif. Prot. n. 7885 in data 26.06.2017 del Comune di Mazze'

Prot. Gen. n. 23085/A16000 in data 6.10.2017
Rif. Prot. n. 11401 in data 3.10.2017 del Comune di Mazze'


Prot. Gen. n. 4985/A16000 in data 20.02.2019
Rif. Prot. n. 1995 in data 19.02.2019 del Comune di Mazze'

Prot. Gen. n. 10176/A16000 in data 16.04.2019
Rif. Prot. n. 4314 in data 12.04.2019 del Comune di Mazze'

Pratica n. B70265 - Controdeduzioni alla pratica n. B20272

OGGETTO: Comune di **MAZZE'** (To)
Nuovo piano regolatore generale comunale
Deliberazioni del C.C. n. 29 del 16.06.2016, n. 6 del 11.04.2017, n. 21 del 28.09.2017 e n. 4 del 7.02.2019
Parziale rielaborazione ai sensi dell'art. 15, co. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.
L.r. 25 marzo 2013, n. 3 - L.r. 22 dicembre 2015, n. 26
Parere conclusivo

L'Amministrazione comunale di Mazze' aveva adottato con deliberazione consiliare n. 39 in data 29.07.2011 (integrata con D.C.C. n. 8 del 28.03.2013) il progetto del nuovo PRG.





La Direzione Regionale Programmazione strategica, Politiche territoriale ed Edilizia, con relazione istruttoria del 29.08.2014, aveva rinviato lo strumento al Comune affinché provvedesse ad una parziale rielaborazione degli elaborati nel rispetto delle procedure fissate dal comma 15 dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i..

Successivamente, l'Amministrazione comunale di Mazze', avvalendosi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della l.r. n. 3 del 25.03.13, ha controdedotto alle osservazioni formulate e ha provveduto ad aggiornare gli elaborati progettuali del nuovo PRG adottandoli in forma definitiva con la deliberazione consiliare n. 29 del 16.06.2016, integrata con gli atti deliberativi n. 6 del 11.04.2017 e n. 21 del 28.09.2017.

Il Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest incaricato dell'esame del nuovo PRG, presa visione della documentazione trasmessa e in esito al confronto con l'Amministrazione comunale e con i settori regionali competenti, ha ravvisato la necessità di disporre di specificazioni in merito alle scelte operate in fase di controdeduzione. Il Comune di Mazze' ha adottato gli elaborati integrativi con D.C.C. n. 4 in data 7.02.2019. In seguito, con nota prot. 4314/19 del 12.04.2019, ha trasmesso ulteriori precisazioni in ordine ad errori materiali presenti negli elaborati.

A seguito dell'istruttoria effettuata è stata predisposta la seguente relazione d'esame per la definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale.

RELAZIONE

1. SINTESI DEI CONTENUTI

In sede di primo esame del nuovo PRG era stato osservato un dimensionamento dell'offerta insediativa non coerente agli obiettivi di contenimento del consumo di suolo perseguiti dalla pianificazione territoriale a livello regionale. Si era quindi richiesto di fornire a corredo delle trasformazioni previste un quadro analitico e progettuale idoneo a favorire la comprensione delle esigenze comunali e a realizzare le valutazioni in merito alla compatibilità urbanistica e ambientale delle stesse. Nel contempo, si invitava a effettuare una ricognizione completa dei beni culturali, paesaggistici e ambientali presenti sul territorio comunale e a precisare il sistema di tutele e valorizzazione individuato dal PRG.

Per quanto inerente al tema della sicurezza geologica ed idraulica, si era riscontrata l'esigenza di approfondimento delle indagini al fine di pervenire ad una corretta definizione del quadro del dissesto e di conseguire l'adeguamento dello strumento urbanistico al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

Si era richiesto, infine, di completare l'aggiornamento della disciplina del piano al quadro normativo e regolamentare vigente.

Si riporta nel seguito una breve sintesi delle principali modifiche apportate a riscontro delle osservazioni suddette.

Le previsioni edificatorie di carattere residenziale sono state oggetto di un significativo contenimento realizzato mediante l'eliminazione delle aree R33, R35.1, R36, R37 nella frazione di Casale, delle aree R24, R25, R26, R29, R38 e r8.9 in località Tonengo e dell'area R2.2.2 nella frazione di Barenngo. Nel Capoluogo si rileva il ridimensionamento dell'area di nuovo impianto R39.



Per contro, hanno trovato conferma le trasformazioni in progetto nell'area R34, alla quale viene inglobata la superficie dell'area R35.2 a Casale, nelle aree R27 e R28 a Tonengo. A Barengo l'area r2.12 è stata trasformata in verde pertinenziale.

Il valore della capacità insediativa residenziale ricalcolata ammonta a 5092 unità e la dotazione di standard urbanistici afferenti si estende su una superficie di 281.035 mq.

Il quadro previsionale relativo al settore economico produttivo viene confermato nel complesso.

Il progetto di rilancio del settore turistico è stato ridimensionato in maggiore aderenza alle effettive possibilità di sviluppo dell'economia locale. Con la riclassificazione ad uso agricolo delle aree T1 Cascina Campagnetti e T3 in regione San Pietro si realizza un riduzione di impegno di suolo pari a 208.445 mq di S.t. e di capacità edificatoria quantificabile in 30.927 mq di s.u.l.. Le aree di sviluppo turistico, T2 campo volo e T4 campo golf, sono riproposte corredate da specifiche indagini di carattere geologico e idraulico e da precisazioni della disciplina inerenti alla qualificazione della trasformazione sotto il profilo urbanistico-ambientale.

Per quanto inerente al progetto di infrastrutturazione viaria è stata accolta, in esito agli approfondimenti valutativi richiesti, l'invito ad eliminare le viabilità di circonvallazione dell'abitato (sul lato ovest della frazione di Tonengo e sul margine orientale del nucleo di Casale) e ad inserire il tracciato di adeguamento alla strada provinciale n. 595 prefigurato dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC2), con relativo corridoio di inedificabilità a salvaguardia della previsione.

2. VALUTAZIONI E MODIFICHE CONCLUSIVE

L'Amministrazione comunale ha accolto nella sostanza l'invito a realizzare un contenimento delle previsioni di consumo di suolo a fini insediativi ed è intervenuta sui disallineamenti riscontrati nella documentazione trasmessa, in forma tale da rendere approvabile il piano. Permangono, tuttavia, alcune criticità connesse sia a scelte pianificatorie, non pienamente coerenti alle politiche territoriali regionali, sia a carenze d'approfondimento del quadro analitico nonché al carattere speditivo delle argomentazioni illustrative. Si rende pertanto necessario intervenire su diverse tematiche apportando modifiche ex-officio agli elaborati del nuovo piano regolatore.

Le variazioni disposte sono argomentate nel seguito ed interamente contenute nell'allegato A alla deliberazione di approvazione del PRG.

Per quanto non altrimenti specificato nella presente relazione istruttoria, le scelte operate sono da ritenersi riconducibili all'ambito della specifica discrezionalità conferita all'Amministrazione comunale in materia di pianificazione urbanistica del territorio.

2.1 Dimensionamento del piano e coerenza delle nuove previsioni insediative ai criteri della pianificazione territoriale

L'analisi delle informazioni quantitative relative alle previsioni di consumo di suolo ad uso insediativo (CSU), estrapolate dagli atti del nuovo PRG, consente di dichiarare verificate d'ufficio le soglie di incremento individuate dalla pianificazione regionale (6% CSU per ogni decennio - art. 31, comma 10 del PTR). Ai fini della verifica è stato utilizzato il *Monitoraggio del consumo di suolo regionale* e sono state prese in considerazione le superfici di nuova individuazione esterne all'impronta del CSU monitorata (242 ha), secondo la prassi in uso presso gli uffici della Direzione scrivente.

Si fa presente a tal proposito che la percentuale del 6% verificata in questa sede è relativa all'incremento complessivo di consumo di suolo indipendentemente dal numero e dal tipo di varianti approvate, i cui effetti sono pertanto da intendersi cumulativi. Ogni futura variazione allo strumento non potrà dunque prescindere dalla verifica di tale soglia.

Al fine di consentire il monitoraggio del consumo di suolo CSU, il Comune dovrà alla prima variante utile, indicare i dati finali prodotti dalla stessa e dal presente piano, sia in termini di superficie, sia in termini di incremento percentuale.

Per quanto inerente alle previsioni di trasformazione, considerato il parziale aggiornamento del quadro analitico e l'assenza di informazioni complete in ordine allo stato di attuazione del piano, si prende atto dei dati quantitativi dichiarati (cfr. DCC n. 29 in data 16.06.2016, DCC n. 4 in data 7.02.2019 e nota comunale prot. 4314/19 del 12.04.19).

La stima della capacità insediativa residenziale, rielaborata con riferimento alle indicazioni della l.r. 56/77, ammonta a 5092 abitanti e contempla una riduzione di 281 abitanti insediabili rispetto alla proposta precedentemente esaminata. Il dimensionamento delle dotazioni di standard urbanistici a servizio della funzione residenziale soddisfa in larga misura le quantità di legge (circa 55 mq/ab).

Le superfici a servizi pubblici afferenti alle aree produttive di nuovo impianto sono quantificate in 42.400 mq. Dagli elaborati trasmessi non si ricavano dati riferibili alle altre destinazioni.

Resta inteso che in occasione della prossima variante al piano regolatore le analisi quantitative dovranno trovare un adeguato compimento. Nel testo normativo si introduce un riferimento alle disposizioni di legge in materia di standard urbanistici (cfr. artt. 27 e 28 NdA).

Ciò premesso non si espongono ulteriori considerazioni in ordine al dimensionamento del piano e si illustrano nel seguito le modifiche che si apportano agli elaborati del PRG, indirizzate a conseguire la coerenza ai criteri insediativi regionali e la sostenibilità delle trasformazioni in progetto sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Nel contempo si interviene sul corpo normativo al fine di allinearli ai sopravvenuti aggiornamenti normativi.

In merito alla localizzazione degli ambiti a servizi pubblici individuata sul territorio comunale si era osservata una concentrazione di aree di estesa dimensione nel settore agricolo che separa il concentrico di Mazze' dai nuclei frazionali di Casale e Tonengo, a sfavore di un servizio diffuso all'interno dei tessuti esistenti e di una riorganizzazione complessiva del sistema in grado di concorrere alla riqualificazione dell'ambiente urbano. Tale progetto di saldatura degli abitati, a cui partecipano anche alcune previsioni di carattere residenziale, presenta inoltre criticità sotto il profilo urbanistico-ambientale e paesaggistico. Si pone infatti in contrasto con l'esigenza di salvaguardare i caratteri identitari degli edificati esistenti e di contrastare gli sviluppi lineari dell'urbanizzato nonché con la necessità di preservare la connettività della rete ecologica assicurata dal varco esistente tra gli ambiti edificati.

L'Amministrazione comunale ha inteso confermare interamente questo assetto, sia per la componente di previsioni vigenti rimaste inattuata sia per le nuove aree introdotte, in ragione del suo carattere strategico e funzionale a realizzare un'economia nella gestione dei servizi comunali; tuttavia, non fornisce indicazioni in merito alle esigenze che intende soddisfare.

Al fine di salvaguardare la funzione ecologica del varco presente tra i nuclei esistenti e di contrastare il carattere dispersivo che tale modalità di occupazione del suolo potrebbe assumere, si individuano alcune norme di criterio volte a limitare l'impiego di strutture edilizie stabili negli ambiti a servizio pubblico e a realizzare l'edificazione progressiva a partire dagli insediamenti già esistenti (cfr. art. 44 NdA aree Vp1, P6, s14.2 e s14.1, Schede d'area R39 e R21.n.).

In relazione a queste tematiche ed ai criteri insediativi regionali si richiamano, in particolare, il contributo dell'Organo tecnico regionale VAS riportato in allegato, gli artt. 20 e 31 del PTR, gli artt. 34 co.7 e 40 del PPR. Si ricorda, infine, che il controllo della dispersione urbana, specie lungo gli

assi stradali, costituisce tematica di rilevanza territoriale individuata dal PTR per l'Ambito di integrazione territoriale di Ivrea (n.7), cui appartiene Mazzè.

Per quanto inerente al sistema produttivo si era suggerito di verificare la sussistenza di reali fabbisogni insediativi in connessione alla previsione, non attuata, di realizzare un comparto al confine con il comune di Caluso. In caso di riconferma del progetto, si invitava a favorire la concentrazione dell'offerta insediativa sul territorio comunale e ad incentivare le operazioni di rilocalizzazione degli impianti isolati insediati in zone improprie nel polo suddetto. Nel contempo si richiedeva di effettuare approfondimenti in ordine alla sostenibilità ambientale e alla dotazione infrastrutturale della trasformazione.

Tra le nuove previsioni si era individuata quale potenziale criticità la scelta di consolidare e ampliare la funzione produttiva in territorio agricolo mediante il cambiamento di destinazione d'uso di alcune strutture isolate dai nuclei edificati (area a20.15 ubicata a nord del concentrico di Mazze' e area a14.3 nel comparto agricolo a sud della frazione di Tonengo).

Nel prendere atto che il quadro previsionale oggetto di osservazioni trova piena conferma in assenza di riscontro in ordine a tali aspetti, si ribadiscono le criticità evidenziate a suo tempo, con particolare riferimento al consumo di suolo connesso al comparto non realizzato (aree produttive di nuovo impianto 1.4.4, PR3, PR4). Tuttavia, in considerazione del carattere di previsione edificatoria già operante e in carenza di elementi valutativi inerenti alle scelte insediative effettuate dall'Amministrazione comunale, nel rispetto della discrezionalità ad essa conferita si interviene subordinando l'eventuale attuazione dell'area all'individuazione di misure mitigative e compensative (cfr. art. 41 NdA) e si rinvia alla prossima variante al PRG la realizzazione delle valutazioni richieste.

Per quanto inerente alle trasformazioni introdotte dal nuovo strumento, la proposta di identificare le due nuove aree produttive in ambito agricolo, a20.15 e a14.3, non può essere ritenuta coerente alle direttive della pianificazione sovralocale che intendono contrastare il fenomeno della dispersione insediativa e gli interventi edificatori non connessi alle attività agricole. Si ritiene utile richiamare in proposito le direttive di cui agli artt. 21 e 31 del PTR e agli artt. 34 e 40 del PPR nonché le prescrizioni dell'art. 24 del PTC2; si vedano inoltre le osservazioni formulate in precedenza sul progetto di nuovo piano e i contributi inerenti alle tematiche ambientali e paesaggistiche del presente esame.

Si dispone, pertanto, la riclassificazione delle superfici suddette ad area agricola e, di conseguenza, per i relativi interventi trova applicazione la disciplina di piano inerente agli edifici in contrasto con la destinazione d'area (art. 83 *Edifici in contrasto con la destinazione d'area*, Nda); tale regolamentazione si ritiene idonea a soddisfare le esigenze indicate dall'Amministrazione comunale (cfr. p.to 2.6 Relazione illustrativa alle osservazioni).

Inoltre, in ottemperanza alle indicazioni dell'OTR VAS, si prescrive la realizzazione di misure mitigative nei casi di ampliamento per tutti gli edifici ricadenti impropriamente in area agricola (cfr. art. 83 NdA).

Relativamente alla riorganizzazione del settore turistico e alla regolamentazione delle aree di sviluppo T, su indicazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS, si introducono alcune disposizioni normative con l'obiettivo di orientare l'inserimento paesaggistico degli interventi in progetto e di bilanciarne gli impatti sul sistema ambientale (art. 43.8 NdA, Scheda d'area - tabella turistica - Casale).

Atteso che gli elaborati del PRG non contengono informazioni quantitative relative alle consistenze edilizie esistenti si inserisce una precisazione normativa volta a garantire la considerazione delle

stesse nel calcolo delle superfici utili complessivamente ammissibili; si provvede inoltre a richiamare nel testo le dotazioni di standard urbanistici da prevedersi ai sensi di legge (cfr. Scheda d'area, art. 43.8 NdA).

Con riferimento all'assetto viario ed al tracciato di adeguamento della SP595 definito dal PTC2 (progetto di viabilità n. 90.1), rappresentato sugli elaborati cartografici del PRG, in esito al confronto realizzato con la Città Metropolitana, è emersa una parziale difformità nel tratto terminale di innesto sulla SP90, in prossimità del concentrico. Al fine di assicurare la completa funzione di collegamento individuata dal piano territoriale si invita pertanto ad adattare il tracciato suddetto alla specifica condizione dei luoghi in sede della prima variante utile al PRG. A titolo collaborativo si allega alla presente relazione l'ipotesi di tracciato, con relative fasce di rispetto, individuato dalla Città Metropolitana e inviataci con mail del 24.04.19 (cfr allegato 4).

Ai fini di una corretta individuazione del tratto in progetto le specifiche tecniche contenute nel contributo suddetto recitano "si precisa che la S.P. n. 595 di Mazzè appartiene alla rete di interesse regionale di 2° livello come da allegato B alla DGR n. 9-5791 del 27.04.2007 e per essa non può essere preclusa la possibilità di adeguamento alla cat. C2 del DM 5.11.2001 *Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*, che prevede una carreggiata di 9.50 m oltre banchina, scarpate, fossi, ecc. Tenuto conto che la fascia di rispetto per questo tipo di strade (C) è di 30 m a partire dal confine stradale, inteso come limite di proprietà ed assimilabile all'esterno del fosso di convogliamento delle acque di piattaforma, si ritiene prudentiale salvaguardare una fascia di almeno 30+15+30 m."

Per eventuali chiarimenti si invita a contattare la Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino.

Per quanto attiene alla richiesta di chiarimento in ordine alla regolamentazione di ambiti non individuabili negli elaborati del PRG, in assenza di riscontro si procede all'eliminazione delle relative disposizioni dall'articolo 43.4 "Aree agricole improprie (as3)".

2.2 Sistema dei beni culturali e paesaggistici

2.2.1 Aspetti specifici relativi alla disciplina paesaggistica

Con riferimento alla coerenza dei contenuti del PRG con il Piano paesaggistico regionale (PPR) approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 11, comma 12, del Regolamento attuativo del PPR stesso, approvato con DPGR n. 4/R del 22 marzo 2019, non si rilevano contrasti fra le previsioni del PRG e le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nelle norme di attuazione del PPR (articolo 14, comma 11, articolo 15, commi 9 e 10, articolo 16, commi 11, 12 e 13, articolo 18, commi 7 e 8) e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - Prima parte, all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nelle schede relative al singolo bene.

Per quanto inerente alle altre disposizioni del PPR si rilevano inoltre alcune criticità relative alle nuove previsioni introdotte dallo strumento comunale.

In merito alle aree urbanistiche a20.15 e a14.3, la cui destinazione d'uso passa da agricola a produttiva, si evidenzia che tale modifica normativa non risulta coerente con le indicazioni contenute nel PPR. Si osserva infatti che le aree suddette ricadono entrambe all'interno dell'ambito che il PPR identifica quale componente morfologico insediativa "aree rurali di pianura" disciplinata

dall'articolo 40 delle NdA (*Insedimenti rurali*), per la quale devono essere evitati gli insediamenti non connessi all'agricoltura; le direttive dell'articolo dispongono infatti la limitazione degli interventi di nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle ad esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente. Inoltre, con riferimento alle medesime aree, il PPR all'articolo 34 delle NdA dispone che la pianificazione locale fornisca indicazioni volte a contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati.

Per quanto attiene alla concentrazione di aree a servizi realizzata in corrispondenza dello spazio inedificato che separa il concentrico di Mazzè dal nucleo frazionale sottostante, si rileva che su tale ambito il PPR individua un varco lungo il quale, ai sensi dell'articolo 34, comma 7 delle NdA del PPR stesso, devono essere evitati interventi che agevolino la formazione di aggregazioni lineari lungo strada, tali da ridurre i varchi tra aree edificate; si modifica pertanto la disciplina del PRG al fine di prevedere specifiche limitazioni edificatorie in corrispondenza di tale ambito (cfr. art. 44 NdA).

Si ritiene inoltre necessario specificare con maggiore precisione, all'interno della normativa del piano, la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica (cfr. art. 49bis NdA).

Si ricorda infine che entro due anni dall'entrata in vigore del PPR il Comune è tenuto ad adeguare il proprio strumento di pianificazione al PPR stesso ai sensi dell'articolo 145, comma 4 del D.lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'esame di tali aspetti è stato realizzato congiuntamente al settore Territorio e Paesaggio.

2.2.2 *Insedimenti storici e beni culturali*

In merito ai beni culturali presenti sul territorio comunale si era richiesto di approfondire le indagini del PRG finalizzate al riconoscimento del patrimonio che riveste interesse storico-architettonico, paesaggistico e/o documentario. In particolare si era segnalata l'esigenza di affinare e articolare la regolamentazione delle trasformazioni ammesse in relazione alla classificazione dei tessuti definita dal piano, con l'obiettivo di garantire un'efficace azione di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri identitari che contraddistinguono tali beni. Nel contempo l'Amministrazione comunale era stata invitata a chiarire l'ambito di applicazione del sistema di tutele previste dall'art. 24 l.r. 56/77 e s.m.i..

In riscontro alle osservazioni l'Amministrazione comunale ha inteso confermare l'articolazione delle tutele proposta con il progetto di nuovo piano regolatore riconoscendo in forma indistinta i tessuti di antica formazione del Capoluogo quali aree di interesse ambientale, documentario e tipologico (codice rif. 1.1 e 1.2 negli elaborati cartografici), salvo due settori urbani (r11.2 e r10.12) riclassificati tra le aree a capacità esaurita (codice rif. 2.2). Il nucleo centrale di queste aree, comprendente anche i complessi di pregio storico-artistico (codice rif. 1.1), è stato perimetrato in cartografia come *Centro storico*. E' stata inoltre precisata sugli elaborati cartografici l'individuazione degli edifici di interesse storico artistico presenti sul territorio comunale e puntualmente disciplinati dalle *Schede d'area e di fabbricati*.

Tuttavia, in relazione all'applicazione della disciplina di tutela (art. 24 l.r. 56/77) né il testo normativo né la relazione di controdeduzione alle osservazioni (D.C.C. n. 4 del 7.02.2019) forniscono chiarimenti esaustivi.

Ferma restando la facoltà comunale, nell'ambito della propria autonomia, di riconoscere e valorizzare il patrimonio che riveste interesse storico-artistico, culturale ed identitario al di fuori di specifici vincoli di legge, si ritiene necessario garantire l'individuazione chiara ed univoca dei beni che il piano assoggetta al sistema di tutele previste dall'art. 24 l.r. 56/77 e s.m.i. ed alla connessa disciplina autorizzativa (articoli 40 comma 10, 41 bis comma 6 e 49 comma 7 della legge regionale 56/77).

Atteso che il corpo normativo del PRG regola le "Aree residenziali di interesse storico, artistico, ambientale, documentario e tipologico" riconducendole nel complesso all'art. 24 l.r. 56/77, ossia senza operare una distinzione per l'ambito delimitato in cartografia quale *Centro storico* (cfr. art. 36 comma 1, NdA).

Considerato che le tipologie di intervento ammesse sui singoli edifici sono definite per l'intera categoria dei tessuti di antica formazione e puntualmente individuate nella tav. n. 6 *Centro storico e vincoli di intervento*.

Preso atto che sono previste maggiori limitazioni di intervento per i settori urbani inclusi nel perimetro dell'area *Centro storico* in coerenza al suo rilievo storico-artistico.

Considerato altresì che la *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del Comune di Mazze'*, di cui al D.M. 3 febbraio 1969, riconosce valore paesaggistico all'antico insediamento, pressoché coincidente con il *Centro storico*, e alla collina sulla quale ha trovato sviluppo.

Si ritiene di poter ricondurre le caratteristiche dell'area del *Centro storico* alla tipologia di bene riconosciuto ai sensi del comma 1, numero 1 dell'art. 24 l.r. 56/77 e s.m.i. ossia "insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o paesaggistico e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti".

I tessuti di antica formazione esterni al *Centro storico* di cui all'art. 36 delle NdA (codice rif.1.2), sebbene abbiano subito parziali alterazioni morfologiche, presentano ancora i caratteri della trama viaria e gli schemi aggregativi originari dell'edificato, così come osservabile nelle tavole di piano e nella documentazione fotografica allegata alla relazione di controdeduzione. Si intende pertanto debba esserne riconosciuto e salvaguardato il valore documentario ascrivendoli alla tipologia di cui al comma 1, numero 2 dell'art. 24 l.r. 56/77 e s.m.i. ossia "nuclei minori, monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o paesaggistico o documentario."

Si modifica di conseguenza il testo normativo e si inserisce una norma di criterio da utilizzarsi nella gestione attuativa dello strumento in presenza di disallineamenti tra le tipologie di intervento indicate nei diversi elaborati del piano. Si introduce, infine, un articolo a precisazione delle modalità di riconoscimento dei beni culturali ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004 (cfr. art. 36 e art. 49ter NdA).

2.3 Impianti cimiteriali

In sede di primo esame si era richiesto di modificare le disposizioni del piano in coerenza alla nuova disciplina vincolistica operante nelle zone limitrofe alle aree cimiteriali.

Nello specifico si era evidenziata la necessità di estendere la fascia di rispetto delle strutture esistenti nel capoluogo e nella frazione di Casale alla profondità di 200 m e a verificare la legittimità delle previsioni edificatorie definite per tali ambiti.

Con la parziale rielaborazione del progetto si è realizzata la coerenza per la fascia operante sulla struttura presente nel Capoluogo, opportunamente estesa ai limiti di legge lungo tutto il perimetro,

mentre permangono delle criticità in relazione all'impianto esistente nella frazione Casale. Per le porzioni di vincolo gravanti sui settori edificati le tavole di piano ripropongono le geometrie del PRG vigente, presumibilmente ridotte in relazione ad autorizzazioni di carattere sanitario precedentemente rilasciate.

Occorre a questo proposito evidenziare, ad integrazione di quanto già segnalato in precedenza, che la giurisprudenza si è ormai consolidata nel ritenere che trattandosi di vincolo di inedificabilità previsto ex-lege esso opera a prescindere dall'ampiezza delle fasce precedentemente stabilite dalle singole amministrazioni e contenute nei piani regolatori vigenti. La finalità della disciplina risiede nel garantire la disponibilità di tali ambiti per ragioni di ordine igienico-sanitario e di salvaguardia della sacralità dei luoghi di sepoltura, fatte salve ulteriori esigenze di mantenimento di un'area di possibile espansione della struttura cimiteriale. Ne deriva che entro la fascia dei 200 m vige il divieto di costruire nuovi edifici privi del carattere di rilevante interesse pubblico.

Ciò considerato si dispone d'ufficio l'individuazione sulle tavole del nuovo PRG di una fascia di rispetto della profondità di 200 m intorno a tutto il perimetro del cimitero di Casale e l'eliminazione delle previsioni che danno luogo a nuova edificazione eccedente i limiti di ampliamento previsti dall'art. 27 l.r. 56/77 e s.m.i., pertanto incompatibili con il suddetto vincolo. Con tale fine si modificano gli elaborati del piano (cfr. art. 46.1 NdA, tavole e schede d'area).

Le aree residenziali che il progetto di nuovo piano individua quali "lotti interclusi a tipologia vincolata", identificate dai codici r1.16, r2.7, r14.7 e r14.8, sono ricondotte alla classificazione definita dal PRG vigente.

Si invita altresì l'Amministrazione comunale, in sede di futura variante, a ridefinire l'assetto urbanistico delle previsioni ricadenti nell'ambito vincolato, in coerenza alla disciplina vigente.

2.4 Sicurezza del territorio e adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico

Gli approfondimenti condotti sulla documentazione di piano riguardante gli aspetti geologici, idraulici e sismici del territorio comunale consentono di dichiarare gli elaborati coerenti alle specifiche tecniche regionali di cui alla Circolare del P.G.R. n. 7/LAP/96 ed il quadro del dissesto sostanzialmente idoneo a perseguire l'adeguamento del PRG al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), subordinatamente al recepimento di alcune prescrizioni. Si dispongono pertanto d'ufficio alcune modifiche agli elaborati di analisi, alle schede geologico-tecniche e all'apparato normativo dello strumento al fine di integrare nel PRG gli esiti della valutazione conclusiva effettuata dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (prot. n. 22131/A18000 del 14.05.2019), riportata in allegato e costituente parte integrante e sostanziale della presente relazione.

2.5 Compatibilità ambientale delle trasformazioni e procedura di Valutazione ambientale strategica

In ordine alle tematiche ambientali ed ai potenziali effetti determinabili dalle trasformazioni in progetto si richiamano integralmente le valutazioni conclusive condotte dall'Organo tecnico regionale, in qualità di soggetto con competenza ambientale, nell'ambito della procedura di VAS - d.lgs. 152/2006 (cfr. contributo allegato prot. 18449/A16000 in data 15.07.2019).

Le modifiche disposte in applicazione di tale contributo, ove non espressamente richiamate nella presente relazione, sono state inserite direttamente nell'Allegato A alla deliberazione di approvazione del piano.

2.6 Adeguamento alla disciplina regionale in materia di commercio

In relazione a tale aspetto, il parere conclusivo espresso dalla Direzione regionale competente permette di dichiarare conseguito l'adeguamento del PRG alla normativa di settore ai sensi del d.lgs. n. 114/98 e della l.r. n. 28/99 e s.m.i., subordinatamente all'inserimento di alcune modifiche, con riferimento ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali approvati dall'Amministrazione comunale con D.C.C. n. 60 del 28.11.07 e modificati con D.C.C. n. 19 del 11.03.08 (cfr. parere Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Commercio e Terziario prot. n. 35028/A19000 del 10.04.19 riportato in allegato).

Si modificano gli elaborati del piano in coerenza alle indicazioni contenute nel parere di cui sopra (cfr. elaborati cartografici e NdA).

2.7 Norme di attuazione

Ad integrazione di quanto sopra illustrato si provvede ad aggiornare l'elenco degli elaborati costituenti il piano regolatore in approvazione (cfr. art. 2 NdA).

2.8 Errori materiali

Si ripristinano le schede d'area adottate con D.C.C. n. 29 in data 16.06.2016 omesse per mero errore materiale dalla deliberazione n. 4 del 7.02.2019, così come dichiarato nella nota comunale n. 4314/19 del 12.04.2019 (ns. rif. n. 10176/A16000 in data 16.04.19).

Atteso che il lotto intercluso a tipologia vincolata r2.12 in località Barengo è stato riclassificato quale area a verde privato, in coerenza a quanto illustrato nella relazione di controdeduzione (Relazione illustrativa alle osservazioni, p.3) nonché alla rappresentazione contenuta negli elaborati cartografici, si allinea d'ufficio la tabella Residenziale 2.1 – Barengo.

Al fine di realizzare la coerenza delle indicazioni cartografiche relative alla zona a capacità edificatoria individuata all'interno dell'area a sviluppo turistico T2 (campo volo) con il corpo normativo, si introduce una precisazione nella scheda normativa di appartenenza (cfr. Scheda d'area turistica Casale).

3. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto riportato nei precedenti punti della presente relazione, questa Direzione regionale è del parere che il nuovo PRG del comune di Mazze', adottato con deliberazioni consiliari n. 29 del 16.06.2016, n. 6 del 11.04.2017, n. 21 del 28.09.2017 e n. 4 del 7.02.2019 sia meritevole di approvazione a condizione che vengano apportate ex officio agli elaborati di progetto le modificazioni e le integrazioni illustrate ai punti precedenti ed elencate nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del PRG.

Si da atto che il quadro del dissesto risultante dalle verifiche di compatibilità effettuate può essere ritenuto di maggior dettaglio rispetto ai vincoli del Piano per l'Assetto Idrogeologico.




Si fa presente che ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 15, co. 3 bis l. 225/1992 e s.m.i., il quadro della pericolosità ed i conseguenti elementi di rischio per la pubblica incolumità individuati nell'ambito della pianificazione territoriale devono essere recepiti nel piano comunale di protezione civile.

Si segnala nel contempo l'esigenza che il Comune renda disponibili gli elaborati geologici e in particolare la carta del dissesto e la carta di sintesi in formato digitale georeferenziato (files .shp o .sqlite), inviandoli su supporto informatico o via PEC in copia conforme al Settore Difesa del Suolo, corso Stati Uniti 21, 10128 Torino, al fine di consentire alla Regione Piemonte di adempiere alla trasposizione del quadro del dissesto e all'aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI, "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati esposti a pericolo". (cfr. DGR n. 64-7417 del 7.04.2014, parte II, punto 4).

Il nuovo PRG consegue l'adeguamento alla disciplina in materia commerciale ai sensi del d.lgs. n. 114/98 e della l.r. n. 28/99 e s.m.i., con riferimento ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali, assunti con D.C.C. n. 60 del 28.11.2007 e modificati con D.C.C. n. 19 del 11.03.2008.

Si invita a provvedere alla revisione del Piano di Classificazione Acustica in adempimento ai disposti dell'art. 5, comma 4, l.r. n. 52/2000 e s.m.i..

In conclusione si rammenta al Comune la necessità di integrare e collazionare in forma adeguata tutti i documenti del nuovo PRG al fine di allinearli alle modifiche disposte con il provvedimento di approvazione.



Il Dirigente del Settore
ing. Salvatore Scifo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Il funzionario istruttore
arch. Silvia Lovera

Elenco elaborati tecnici del nuovo P.R.G.C.***Atti adottati con deliberazione consiliare n. 4 del 7.02.2019*****Elaborati urbanistici**

- Relazione illustrativa alle osservazioni regionali
- Norme tecniche di attuazione
- Schede di area e di fabbricati
- Sintesi dell'uso del suolo

Tav. n. 1	Planimetria generale, scala 1:10.000
Tav. n. 2	Barengo, scala 1:2.000
Tav. n. 3	Mazzè capoluogo, scala 1:2.000
Tav. n. 4	Tonengo - Casale, scala 1:2.000
Tav. n. 5	Polo turistico, scala 1:2.000
Tav. n. 6	Centro storico e vincoli di intervento, scala 1:1.000
Tav. G.4.1	Vincoli, scala 1:5.000
Tav. G.4.2	Vincoli, scala 1:5.000

Elaborati geologici

- G.7 Schede geologico-tecniche sulle aree di nuova urbanizzazione
- | | |
|----------|---|
| Tav. G.2 | Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore, scala 1:10.000 |
|----------|---|

Atti adottati con deliberazioni consiliari n. 29 del 16.06.2016, n. 6 del 11.04.2017 e n. 21 del 28.09.2017**Elaborati urbanistici**

- Controdeduzioni alle osservazioni (D.C.C. n. 6 del 11.04.2017)
- | | |
|----------|--|
| Tav. G.1 | Infrastrutture – rete fognaria, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016) |
| Tav. G.2 | Infrastrutture – rete idrica, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016) |
| Tav. G.3 | Uso del suolo, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016) |
| Tav. G.6 | Usi civici, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016) |

Valutazione ambientale strategica

- Rapporto ambientale (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
 - Rapporto ambientale – sintesi non tecnica (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
 - Relazione descrittiva dell'interazione tra il processo di valutazione ambientale e la formazione del piano (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
 - Piano di monitoraggio (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
 - Valutazione di incidenza sui S.I.C. “Lago di Candia” e “Mulino Vecchio” (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
 - Verifica di congruità della variante strutturale al PRGI rispetto al piano di classificazione acustica del territorio comunale (D.C.C. n. 21 del 28/09/2017)
- | | |
|------|--|
| Tav. | Rete ecologica, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016) |
|------|--|

Elaborati geologici

- Controdeduzioni alle osservazioni regionali (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
 - Misure inclinometriche in località rocca di Mazze' (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
 - Verifica di compatibilità idraulica - Relazione (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
- | | |
|----------|--|
| All.I.2a | Carta delle opere idrauliche censite, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016) |
|----------|--|



- All.I.2b Allegati alla carta delle opere idrauliche censite (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)
Tav. G.6 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell' idoneità all' utilizzo urbanistico del territorio, scala 1:10.000 (D.C.C. n. 29 del 16.06.2016)

Atti adottati con deliberazione consiliare n. 39 del 29.07.2011 e confermati con D.C.C. n. 21 del 28.09.2017

Elaborati urbanistici

- Reiterazione dei vincoli
- Rilevazione consistenza edilizia in atto

Tav. G.5 Sintesi, scala 1:25.000

Elaborati geologici

- Relazione geologica

Tav. G.1 Carta geologico-strutturale, scala 1:10.000

Tav. G.3 Carta idrogeologica, scala 1:10.000

Tav. G.4 Carta litotecnica, scala 1:10.000

Tav. G.5 Carta dell'acclività, scala 1:10.000

All.I.1 Relazione idrologica e idraulica

